

LA GALLERIA DI MINERVA


Tomo II. Parte V.

Illustrissimo, & Eruditissimo D.

ANTONIO MALIABECHIO

Sereniss. Magni Ducis Etruriæ Bibliothecario.

Johannes Antonius Astorius τὸ ἑσπεῖον ὀνομαζόμενος.



*D te gestiebat evolare hoc quale-
cumq; commentariolum, non tam
ut decus mutuaretur, & Gloriam,
quam ut nomini tuo amplissimo
consecraretur. Ingeniolum meum
suam mihi recogitans tenuitatem, à concepta no-
bili nuncupatione retraheret, sed animus tui stu-
diosissimus, tacitæ hætenus venerationis impa-
tiens, ut observantiæ aliquale testimonium matu-
ret, audax illud tibi Litteratorum Apollini lita-
turum advexit. Tu, cujus in omnem partem non
minus nota bonitas, ac Genij benefici magnitudo,
obsequentis munusculum benignus excipias, &
præsidio interim mihi tuum politissimum Judi-
cium esse volens, Theonini dentis injuriæ subtra-
bas pientissimè.*



147

Monumentum Alcmanicum, ex marmore albo
purissimo longum pedes VII $\frac{1}{2}$ latum IV.

I N S C R I P T I O.

.. ΚΜΑΝΟ ΣΤΡΑΤΗΕΣ, ΗΚΕΣ ΤΙΔΟΞΕΞΗΔΙΣ ΧΙΡΑ ΧΤΕ....

.. ΔΗΣΟΩΝ ΤΜΕΤΩ ΧΗΣΤΗΣ ΕΠΕΩΣΗΧΗ. Ν ΞΗΛΑΤΟΝΣΤΕ.

ΦΑΝΟΝΤΟΙΣ ΠΑΘΙΟΝ ΣΙΝ.....

....ΕΣΗΚΕΣ ΡΙΔΗΣ ΠΡΟΤΙΟΝ, ΟΣΑΙΖΟΝ ΕΤΣ ΖΑΝ....


*Alcman qui Militia Praefectus fuisti, victoriis tibi Gloriose ab aman-
tissima vidua Bone vale.*

*Qui in Fugam coniecisti ad Hymetum... in Xysto quo die te exercuisti, co-
ronam pra aliis retulisti....*

.... Qui superans Rheda antea Fato paratus fortis extitisti.....

Apud Bernardum Iustinianum Abb. Sancti
Leonardi Venetiis.

Xse COM-

ANTIQVVM ALCMANIS
Poetæ Laconis Monumentum.

Effossū est duobus abhinc annis in Agro Laconico Monumentum in duas discissum partes, quod columnis fragmentisque marmoreis continuū confusum Venetijs advectum, & in Pupiliæ Insula tandem ad usum aliquem Præstantissimo Viro Bernardo Justiniano Abb. S. Leonardi, Sacri, & Inclyti Equestris Ordinis S. Georgj Equitū Magnæ Crucis donatum est asservandum. Relligiosa hujus nunc temporis curante pietate, sacra illic Martyri Vtali ædes, & restaurabatur, & ornabatur; quum inter alia, quæ parabantur duabus Aris fundamenta, sculptor adstans quod neglectum, & sine honore jacebat, observatum cautè monumentum jubet asservari, eoque aliquod Eruditissimo Viro Justiniano de illo communicaret. Relatio suavit ut à temporis injuria vindicaretur, & ejus dum extaret Epigraphes, haberetur interpres. Obiter ego, quod huc devenerat, illi officiosus occurro, & super hoc sequitur non breve alloquium; unde Monumentum visurus ad Pupiliæ Insulam peregere devincor. Visi Monumenti meo committitur studio explanatio; recusato in me sem non meam falcem immittere.

Bono omine sit, quod inde solus hanc spartam suadeor ornare. Traxit renitentem Genium ad perantiqui, hujus monumenti Relligiosam ut ita dicam divinationem quorundam circa illud omni spe destituta curiositas. Et quamvis non paucis præpediar curis, & multorum librorum auxiliatricem copiam desiderem, pro mei ingenio tenuitate qualiacumque scribam nullus dubito, quin Viris Eruditis æquanimiter accipiantur, æstimenturque. Non moror otiosorum garritus, sive risus, quibus me sacrorum studio vacare, idonea videbatur ratio, ut prophanis, hisce inaptum haberent. Securus animi me longè alium promitto, non quod lenocinio quoddam Gloriolæ mea venditare gestiam, verum quod nunquam de me ipso velim tam humiliter sentire. At aiunt quidam: ecquid hæc nugæ ad moralem Oeconomiam? Quid ad Politiam humanam? Si id nugari est, fateor & ad curarum mearum remissionem huic me subcesivis horis ingenium dare. Sed & otii mei habendam cedo rationem obgannientibus? Sacrum sit nihilum ultro commoveri, & cuilibet, quicquid ineptiant illi, operam dare. Verum quis hucusque verborum hic spumeus ambitus? Et ingenuum excuso, & morasnecto: sat nempe vanitati datum, & fatigatum mihi impatiens expectatio.

Age itaque quod in monumenti hujus illustrationem scripturus expediam paucis & promissis superfedeam. Duo igitur tractanda reor, quid arguatur ex Figurarum in monumento sculptarum positione, & num Laconi sit illud erectum; dein quales inscri-

Manifestationis Characteres, cujus ætatis, & quid notent speciale, licet multum detriti, & indistincti. Hæc quantum per me poterint; sed peccatum quod effugeram de-
no pecco. Hoc tantum: Alcmanis Poetæ Laconis, quem 27. Olympiade floruisse
perhibent Chronologi, monumentum fortè illud extare, hujus erit conclusio differ-
tationis.

Ad Figurarum quod attinet positionem, illud constare arbitror, cuidam, cum
am deficere videretur, & denasci, proximiores circumstantes ultima verba dare
ultimis illius verbis exceptis, & majori de Familia Affinitatis vinculo conjunctam
personam, morituri dexteræ dexteram conjungere, ultimum quod renuntiantis
est, funebre *Vale* dicentem. Inter alios, qui hæc observarunt suprema verba Sueto-
rius in Augusto c. 99. tradit in osculis Liviæ, & in hac voce defecisse: *Livia coniugii*
nostri memor vive, ac vale. Non tam enim morituro Adfidentes quam Adfidentibus
moriturus hæc dicebant. Argylippus Plauti in *Asinar*, hunc morem mirificè expli-
cat, qui cum à Philenii complexibus arceretur

Vale, inquit &c.

Servius in lib. 11. Aeneid. ad eum verbum

Sic, o sic positum affati, discedite corpus.

Sensus talis est, præstate vos mihi funebre dictum, idest, affamini me, ut dicit solet mortuis va-
le, vale. Apud eundem Virgil. l. 11. Pallantem mortuum Aeneas ita affatur:

Salve æternum mihi maxime Palla,

Æternumque vale.

Ubi Servius: De quibus Verbis Varro in logistoricis ait, ideo mortuis, *salve, & vale dictum*,
non quod valere, aut salvi esse possint, sed quod ab iis recedimus, eos nunquam visuri &c. cum
mortuo igitur dicitur vale, non ætymologia consideranda est, sed consuetudo, quod nullis vale dici-
mus, nisi à quibus recedamus. Hoc totidem, prope verbis idem Servius in lib. 5. Aeneid.
tradit ad hæc verba:

Salve Sancta Parens, iterum salvete recepti,

Ne quidquam cineres animæque, umbræque Paterna.

Ovid. lib. 6. Metamorphos.

Supremumque vale, pleno singultibus ore

Dixisset.

Et lib. 7.

Mutua, dum licuit, reddebant dicta, valeque

Conjuncti dixere simul.

Et lib. 10.

Supremumque vale, quod jam vix auribus ille

Accipere dixit.

Idem lib. 4. Fastorum.

Osculaque applicuit posita suprema feretro,

Atque ait, Invito frater adempte vale.

Synonimorum monumentorum hoc etiam innuunt Inscriptiones mutas illorum
referentes voces, qui *μνήμης* ergo & Peristylum, cum terra conderentur, mor-
tuis erigebant, Inscriptum.

Lapis Venetiis in Aedibus Grimanis.

ΑΟΔΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΧΑΙΡΕ

ΚΑΙ ΣΤΥΤΕ.....

Dodora bona

Vale

Et tace.....

Hæc

150
Hæc subscripta Peristyllo, in quo Figura Virilis stans dexteram dexteræ Figuræ Muliebris sedentis conjungit.

Alter apud Gualdos:

MENANΔPE MENANΔPOY
XPHΣTE XAIPE,

*Menandre Menandri Fili
Bone vale.*

Non dissimiliter ab alio super sculpta huic Inscriptioni Figura Muliebris stans dexteram & dexteræ viri sedentis, ad cujus finistram hæret puer, supremum portans. Multa possent Marmora Græca ejusmodi produci, ea tamen videre licebit apud Monumentorum veterum collectores. Mortuis igitur Proximiores Peristylum erigebant, in quo ritum hunc supremum exprimerent, addita epigraphe, quæ mortuos valere æternum iubeant. Sicyonios sic monumenta descripsisse Pausanias lib. 2. Sicyoniorum refert, sed prætermisiss quibusdam: Αὐτοὶ δὲ Σικυώνιοι τὰ ποικίλα ἰοικότες τρόπῳ θάπτουσιν. Τὸ μὲν σῶμα γῇ κρύπτουσιν, Λίθῳ δὲ ἐποικοδομήσαντες κρηπίδα κίονας ἐφίστῃσι, καὶ ἐν αὐτοῖς ἐπιτίθημα ποιεῖσι καὶ τὰς ἀετὰς μάλιστα τοῖς ἐν τοῖς μαοῖς ἐπιγράμματα δὲ ἄλλο μὲν γράφουσιν ἐδὲν, τὸ δὲ ὄνομα ἱεραιουτοῦ δὲ ἢ παρόθεν ὑπερπόντες κληθεῖσι τὸν μικρὸν χάρειν. Ad hunc modum autem ferè suorum sepeliunt cadavera. Corpus tem condunt, & lapidea basi extructa columnas erigunt, superpositis fastigiis instar eorum, quæ in templis sunt, & Græcis Aquila dicuntur, Inscribentes vero nihil aliud præter nomen, Patris præmissio nomine mortuum valere jubent. Nuda illis tamen Inscriptio, Græcisque omnibus, ut Romanis etiam qui in Græcia defuncti essent usurpata, quod hisce in marmorebus videre est.

Aquis Sextiis ad ædem D. Nicolai.

ΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝΟΣ
ΧΑΙΠΕ

*Nicon Agathonis Fili
Vale.*

ΑΝΑΞΙΩΝ
ΕΥΜΗΤΙΩΝΟΣ
ΧΑΙΠΕ

*Anaxion Eumetionis
Vale.*

Comoræ in Hungaria ex Itinere Ed. Bran.

ΙΤΑΛΜΥΡΙ ΕΥΨΤΧΕΙ ΜΕΓΑ
ΙΑΤΡΟC.

*Italmuri bene vale Magne
Medice.*

Larissæ in Turcarum Coemeterio.

ΟΝΗΣΙΜΟC ΟΝΗΣΙΜΟΥ
ΙΑΤΡΟΥ ΤΙΟC ΧΡΙCΤΕ
ΧΑΙΠΕ.

*Onesimu s Onesimi Medicæ
Filius bone, Vale.*

ΥΑΚΙΝΘΕ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕ ΗΡΩC
ΧΡΙCΤΕ ΧΑΙΠΕ.

*Hyacinthe Larissensis Civis
Heros bone vale.*

ΑΠΟΛ-

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΑΓΛΑΦΟΝ

ΤΟΣ ΚΥΖΙΚΗΝΟΣ ΧΑΙΡΕ

Apollodorus Aglaophontis

Cyzicenus vale.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΟΡΟΣ

ΗΡΩΣ ΧΑΙΡΕ

Nicephorus Isagori Heros vale.

ΠΑΡΜΟΝΗ ΠΑΡΜΕΝΙΣΚΟΥ

ΓΤΝΗ ΔΕ ΘΡΑΣΩΝΟΣ

ΗΡΩΣ ΧΡΗΣΤΗ ΧΑΙΡΕ.

Parmone Parmenisci Filia Vxor

autem Thrasonis Heroina vale.

Ad usum Sycioniorum simplex Epitaphium

in via ad Lebadium.

ΗΡΑΚΛΕ

ΧΑΙΡΕ.

Patavj è Langerm.

Romæ

MENOPHON

ET CALLICLEA SALVETE.

HAVE. AVE. HEROTION. ET.

VALE. AETERNOM. C.

CESTIVS FILIAE. P. C.

Aptud Gruterum f. CL XIII.

VALE. TIBERI.

Sed quod sic Monumenta quamplurima erigerentur, absque jam dicti ritus, scilicet *Vale* dicentium, & *Vale* excipientium sculptili expressione, nil obstat conjecturae nostrae, quam ex figurarum in monumento nostro positione duximus. Sat aliis de hoc scriptum puto, & plura in medium afferrens Crambem mihi recoquere videor. Pro certo hoc habito, aut saltem probabili, Laconi erectum illud forte asseram. Et primò ex unica veste ambas figuras viriles sedentem, ac stantem cooperiente. Unica enim Vestis Laconibus ex instituto Legislatoris Lycurgi, quæ toto anno gestabatur. Xenophon. καὶ αὐτίγε τοῦ ὀματίοις διατρίπτειν, νομίζεν ἐν ἱματίῳ δι' ἔτους προσέθιζεσθαι. νομίζων οὕτω καὶ πρὸς ψυχῇ, καὶ πρὸς θάλαττῃ ἀμεινον αὖν παρασπλάσασθαι, id. pro eo quod in vestibus luxuriantur, statuit, ut ad unum vestimentum eos hac ratione tum ad frigus tum ad calores rectius instructos fore; Hæc longa gestatione tenuis evadens non fecus ac Romanorum Lacerna τριβὼν dicebatur scilicet ut Festus adtrita. Εξωμίδα illam esse deduco: Εξωμὶς enim erat Tunica manicam unicam habens; hoc Pollux: Εξωμὶς δὲ περίβλημα, καὶ χιτῶν ἑτερομαστόχαλος. Hanc licet Erychius fervorum & operariorum vestem asserat, attamen Ingeniorum extitisse declarat Aristophanes Lyfistrata, ubi cives senes ajunt:

ἀλλὰ τὴν ἐξωμίδα ἐκδύμεσθ' ὡς τὸν ἄνδρα δεῖ.

Sed & exomidem exuamus, ut virum decet.

Quod autem hæc esset vestis Lacedæmoniorum, Elianus l. 9. Variæ cap. 34. Diogenes cum venisset Olympiam, & Rhodios quosdam adolescentes videret pretiosis vestibus amictos, inquit, hic est Fastus. Dein cum incidisset in Lacedæmonios ἐν ἐξωμίδι φαύλους, καὶ ποτῶσας, in vili ac sordida exomide, hic inquit, alius est Fastus. Proprium igitur Exomidis, ut inde humeri extarent. Cynici quod dexterum humerum exertum haberent ἐξωμίδι dicti, eorum Tribonium ἐξωμὶς, ut multi adnotare. In veste autem nostrarum Figurarum, & unica manica brachium sinistrum amiciens, & humerus dexter exertus habetur.

Secun-

Secundo ex Baculo præ manibus Figuræ virilis, stantis, quem ut Scholiastes Aristophanis ad Aves ἐφόρεν δὲ λακωνες. Graves enim baculos gestabant Lacedæmones; cum baculo autem prodire in Concionem solebant, quod moris destitit post excussum ab Aleandro viro Adolescente respicientis oculum, ut ex Plutarcho. Hicque, ut ex eodem in vita Nicia, erat Insigne Spartæ & dignitas. Et quod attinet, ad illius materiam, dicam, ex agresti olea, cuiusmodi fuisse legitur apud Apollon. Rhod. lib. 4. vbi de aureis Hesperidum malis, nodosam, & ponderosam Herculis clavam:

συβαρὸν δ' ἔχεν ὄζον ἐλάνης

Τυξάτε, τοῖσι πελωρτόδε ἀπὲρδίσεν ἰοβολήσας.

idest. Robustum autem habere ramum oleæ, sagittasque, quibus emissis hoc ingens monstrum interemit. Festivissimus Lucianus donavit huiusmodi baculo, nempe qui esset è cotino, Antisthenem Philosophum; in dialog. mort. πάνυ καρτεράν (βακτηρίαν) ἐκ κοτίνης ποιήσάμενος, idest, valde robustum (baculum) è cotino cum fecisset.

Amycus Rex Bebricus homo ferus, quique hospites nonnisi singulari excipiebat apud se certamine, solitus gestare baculum. Id quum Argonautæ eo adpulsi cognovissent, Tyndarides obtulit se huic pugnae, & quum ad manus utrinque ventum esset, posita utrinque impedimenta ad maiorem expeditionem. Et Rex quidem

Καλαύρυπα τὲ τρηχέϊαν

Κάβαλλε, τὴν φορέεσκεν ὀριτρεφείος κοτίνου.

idest, baculum durum projecit, quem ferebat è cotino &c. Apollon. Rhod. l. 2.

Tertio ex corona, qua stanti Figuræ virili circumdatum caput: Coronæ enim in multis Laconibus usurpabantur. Vel in bello ante prælium ita Rege edicente sumebantur; Plutarchus in Lycurgo: ἡ δὲ δὲ συντεταγμένης ἅμα τῆς φάλαγγος αὐτῶν καὶ τῶν πολεμίων παρόντων ὁ βασιλεὺς ἅμα τὴν χίμαιραν ἐσφαγίζετο, καὶ σεφανῶσαι παρήγγελλε πᾶσι: idest, Instruenda acie eorum, quum adesset hostis, Rex simul capellam immolabat, edicebatque, ut omnes coronam sumerent. vel erant insignia præmia rerum bene gestarum, earumque oleaginæ fiebant: Tali corona Eurybiades donatus est, ut Herodotus l. 8. & Plutarchus in Themistocle. Vel erant insignia libertatis, & honoris, ideoque servi post manumissionem coronabantur, & id apud Græcos in universum, quod colligitur ex Thucidide l. 4. ubi de bis mille servis ἐσεφανόσαντο καὶ τὰ ἱερὰ περιῆλθον ὡς ἡλδοῦναι μὲν, idest, quod coronabantur, & templa circuiebant tanquam manumissi. Vel in Olympicis ludis Victori, hæcque ex olea agresti electa fortè in coronamentum masculæ Virtutis, quam quis professus esset, ex eo quod Herculis sacrorum horum certaminum auctor pro comperto haberetur cotinum oleæ speciem, fuisse coronale gestamen. Et quidem apud Sophoclem Hercules ex hac agresti oliva rogum sibi strui vult ab Hillo filio suo, nempe è fronde sibi admodum dilecta, & propria. Sophocl. Trachi.

— Πολλὸν δ' ἄρσεν ἐκλεμόνθ' οὐκ

Ἄγριον ἐλαμον, σῶμα τὲ μὸν ἐμβαλεῖν.

idest. Et agresti olea mascula simul caesa oportet te corpus meum superimponere. Et credibile est hanc esse figuræ nostræ coronam, quum ex uno continuo ramo contexta sit, nec ex duobus ramulis, ut aliæ de quibus Paschalius. Et verò Hercules fratres suos καὶ δὲ σεφανῶσαι κοτίνης coronavit ramo, non ramis oleastri, ad quod exemplum laureolam Triumphantium, ideoque dicebatur Laureola. Tantum modo, ut haberem negotii, quod esset ad Laureolam satis. Cic. ep. fam. lib. 2.

Quartò ex raso quasi ad cutem capillo: licet enim Lycurgo institutum comam ad re ad decorem ad spectus, & in libertatis signum; non est dubitandum, quin multi Lacedæmoniis antiquum Tonsuræ morem etiam retinuerint, ut Alcibiadem Lacedæmone exulantem, & ad mores Laconicos sedulo se accomodantem inter alia habemus ad cutem rasum: videatur Plutarchus l. de discr. ad: & am.

Quintò ex barba earumdem, quod præter alia innuunt verba Nicandri apud eun-
dem: *πυδομένη δὲ τινὸς διὰ τὸ ὁ Σπαρτιάται κομῶσι, καὶ πωγωνοτροφεῖσι. ἔτι, ὅφιν, πᾶν
των κάλλιστος, καὶ ἀδ' ἀπανώτατος ὁ οἰδίου κόσμος*, idest. *Querenti cur comam, & barbam
alerent Spartani respondit: quia virum maxime ornat, & minimo sumtu constat proprius or-*
natus.

Sextò ex calceis Laconicis, qui ut ex Esychio ἀμύκλαδες dicti:

Tandem ex muliebrium Figurarum peplo fibulis circa humeros constricto, ut cer-
nitur in media, Pallioque non a Tribonio dissimili: nihil in contrarium innuente,
quod supra genua decurtata vestis non appareat, Virginibus enim hoc in usu dicente
Clem. Alex. l. 2. Pedagog. c. 10. *ἡ δὲ γὰρ ὑπὲρ γόνυ καθάπερ τὰς λακάννας φασὶ παρθένας,
ἐξολίσσασθαι καλὸν*, idest non enim decorum, sicuti & Lacenæ Virgines faciunt, decurtatam supra
genua vestem deferre. Præterquam quod sicuti, & velatæ Mulieres incedebant, verifi-
mile est, & ad talos promissam tunicam usurpasse, quippe quæ non amplius virum
quærebant, sed operam dabant ut maritos servarent.

Nunc ad Inscriptionis characteres descendamus explicandos. Ad rem igitur.
Quum Antiquitus Græci, eo quod Phœnices è stirpe Cadmi habuere Authores,
Phœnicum characteres usurparint, ut ex Plutarco in Dæmonio Socratis, ubi narratur
ἐπὶ sepulchro Alcmenæ Thebis circa tempora Agefilai effossam tabulam æream barba-
ris scriptam characteribus typus Aegyptiorum referentibus juxta responsum con-
sulti Conuphis Prophetarum Aegyptiorum doctissimi, quos Phœnicios extitisse con-
tendit Bocharrius; dein temporis cursu hujusmodi characteres mutarint alios, alios
servarint, aliosq; proprios effecerint situm & figuram natura duce invertentes; Inoleta
ratione scribendi, quæ Boum versuram imitabatur *βουτροφίδης* ab Esychio vocabulo
perquam aptissimo expressa, quosdam ex iis in hoc pervetusto monumento nostro
Phœniciorum extare reliquias putaveram, & tales modo forsitan asserere non dubi-
to, aliter enim quidquam ex eis nesciam qui posset intelligi. Ego ipse qua potui di-
ligentia, & fidelitate ex marmore transcripsi, nec nimium facilis ab alio legere volui
transcripta. Quot quot autem Antiquorum Græcorum lingua, & scriptura periti
essent oculo acuto inspecturi, hoc omnino, quod & ego, & nil aliud, forte minus per-
ciperent. Ad sunt hic **Ζ** & **Ξ** characteres, ut ego percipio cotrespondentes Phœni-
ciis **Μ** & **Ρ**, suntque *ἐπίσημον σάνπι*, & *ἐπίσημον κόππα*. Phœniciorum namque li-
terarum Græci situm inverterunt: ex **Θ** facere **Β**, ex **Τ**, **Γ**, ex **Ξ**, **Ε**, & sic de reli-
quis, quia situm cum ipsa scriptione mutari necesse fuit postquam dextrorsum scribi
captum, natura duce, motus enim naturalis extrorsum est; unde quemadmodum linea-
rum tractus ita quoque litterarum ordo servandus erat. Et licet multis putidissimum
hoc videatur commentum, uti Spartam *ἀπὸ τῶν σπαρτῶν ἀνδρῶν* vocari, & Lacones *τοῦ
γῆρους τῆς σπαρτιατῶν* asserere, hæc dicentibus non Phœnicum sed Thebanorum oriun-
dos extitisse, quod Thebis sati homines coloniam deduxerint Lacedæmonem; Atta-
men suppositum vindicatur quibusdam vocibus ipsissimis apud Phœnices, & Lacones
uti præ multis vox *τῶν αἰνῶν* Phœniciis *ἱνῶ τινῶν*, quæ pro rupe in paraphrasi Chaldaea
passim occurrit; & verò Lapidicinæ in Tanaro Monte describuntur a Strab. lib. 8.
Item vox *Bela* pro Sole ut Esychius: *Βέλα ἡ ἡλίου καὶ αὐγῆς ὑπὸ λακῶνων*. Bela autem
Phœnices Solem vocabant sicuti notat Servius in 1. Aeneidos. Et Philo Biblius de
Sole ex Sanchoniathonis Theologicis: *τέτον γὰρ φησὶ θεὸν ἐνόμιζον μόνον οὐρανοῦ, Βεελ-
σαμην καλονῦντες, ὃ ἐστὶ παρὰ φοίνιξ κύριος οὐρανοῦ*. Hunc enim, inquit Deum putabant solum esse
Cæli Dominum, Beelsamen vocantes, quod Phœnicum lingua significat Cæli Dominum. Vox
malea nomen promontorii ab ortu Laconicum finem claudentis: factum est enim ex
αὐγῆς μαθλαῶν, vel *μαθλεῶν*, quæ vox significat maxillam cum molaribus. Et ve-

T rō

rò Lycòphron in Cassandra versu 94. appellat hoc ipsum Promontorium γαμφήλαιον *maxillas Asini*; Strabo, & Ptolomæus ὄνουγμαδον describunt circa eadem loca *maxillam* scilicet *Asini*, sed a Malea diversam; sic cytharam ἠνθα *a cethare* idest à petra, eò quod ut Mercator in Cytheriis *circa ipsam Insulam sparsi sint plures scopuli*, & Purpuræ, quod scopulis, & calculis plurimum gaudere dixit Plin. lib. 14. c. 15. circa hanc Insulam multæ fuerint, unde *Porphyrus* dicta est. Alia adducerem, sed sufficienter hisce præmissis explicationi inscriptionis vacandum Dorica vel Aeolica in suavi Dialectorum, nec non primævorum Laconum, quæ ex dictis indicatur, vetusta ætate, ætatis.

... KMAN. supplerem verisimilius quam detur Ἀλκυων: *Alcman*.

Ο ΖΤΡΑΤΗ Ζ ἀντὶ τοῦ ὁ ἐστρατῶσας, *qui fuisti militia præfectus*.

... ΕΞ, *erosa* supple, & scribe νίκης, *Victoria*. προτινής, & pro η, sic διδυμήν pro διδυμήν: prope Bajas ad portam Juliam.

ΘΕΑ. ΔΙΝΔΥΜΕΝΑ.
DEAE. DINDYMENAE.
EX. OPAC.

ΤΙΔΟΞΕ, τι pro τοι, verte *Tibi Glorioso*.

ΕΗΔΙΣ, lege ab *Amatissima* quam scilicet ex *Amore singulariter curas*; a κηδέω *curare*, vel a κίω *uro*, quia ardentem curam significat, qualem propinqui de se mutuo habent.

XIPA, a χηρώ, *viduo, vidua*.

XTE. dicerem ego Χριςῆ abbreviatum, *bone*. Addam quod verisimiliter ex Synonymis aliis, χαρε, *vale* scilicet *recede*: Invaluit namque consuetudo ut pro discedendo τὸ χαίρειν sumatur; Ideo enim morituris & mortuis *salve*, aut *vale* dicebatur, non quod valere, aut salvi esse possent, sed quod ab eis recederetur non amplius videndis, de qua supra. Sensus ergo. *Alcman qui Militia Præfectus fuisti, victoria tibi Glorioso ab amatissima Vidua, bone, vale*.

... ΔΗ, *Iam*.

ΣΟΩΝ, ἀπὸ τοῦ σείω, *in fugam coniiciens*; ΤΜΕΤΩ, ad hymetum, ἀντὶ τοῦ ὑμῆτος: *Mons hic Athenis proximus*. ... suppleant Alii, *Lacunam negligo quod dicere desperans*.

ΖΗ ΖΤΗ Ζ, ἀντὶ τοῦ ξύσου, in Xysto, ἀπὸ τοῦ ξύω, quia locus rarus, & planus.

ΕΠ'ΕΩΣ, scilicet ἐπ' ἑως loco τοῦ ἐπὶ τοῦ ἡώς, ὅς, *Aurora, lux dies* vertam ego, *quo die*.

HXE.N pro ἄγνης, Th. ἄγω, *te exorcuisi, decertasti*.

ΗΗΛΑ, pro σέλα a σέλας hoc est *Jubar*, metaphorice hic pro *cum Gloria*: sic pro κλείσω κλαξῶ.

ΤΟΝ ΖΤΕΦΑΝΟΝ, *Coronam*. Cætera confusa, & ut cernitur multum detrita. Conjecturaliter sensum claudent hæc sequentia: *præ cæteris decertantibus detulisti*.

Ad ultima devenimus. Ε ΖΗΚΕ Ζ pro ὑπέρχεις, *superans, excedens*. *Elianus*: καὶ ἐπὶ τοῦ φασμα τὸ μέγεθος ἐξῆκον ὥρα, ἑάνωτέρω τοῦ ἰσοῦ, idest. *Et videbant spectrum, quod naturæ malum magnitudine superabat*.

ΡΕΔΗ Ζ. ΠΡ. ΕΤΙΟΤΩ. ΣΑΙΖΟΝΕΤΣΕ ΑΝ... &c.

Sed mittam Grammaticorum tricas, cum nonnisi per conjecturæ viam in omnibus procedere datum sit: Tam detriti, & confusi characteres, fortè & fabрили imperiti, vel tunc temporis speciali dialecto aliqua, & nobis ignota inscripti. Quod de illis intelligibile verisimiliter eruam hoc est; *Qui excedens Rheda, antea paratus Fato, fortè extitisti*. Verùm quid hæc omnia? Monumentum hoc erectum Alcmani Poetæ

Messora

Messōa agri Laconici loco, quem floruisse constat ann. 2. Olymp. xxvii. usque ad ann. 4. Olymp. xxx. Urb. C. 99. M. C. 3399. ante communem Christianorum Aeram 655. Quod *σρατηγός* Poeta renunciaretur, Tyrtaei Archimboti Fil. notatur exemplum; Licet enim nemo ex his qui de rebus Laconicis scripserunt nec ullum verbum de hac *σρατηγός* dignitate habeant, Suidas verbo *τυρταίος*: *χρίσαντος δὲ τῷ θεῷ σρατηγὸν παρὰ τῶν Ἀθηναίων λαβεῖν, λαμβάνουσι Τυρταίον τὸν ποιητὴν*, idest, *Cum autem Deus edito oraculo jussisset eos σρατηγὸν ducem scilicet ab Atheniensibus accipere, Tyrtaum Poetam hominem claudum accepere*. Ob quam claruerit Victoriā non constat; fortē contra Athenienses, quum de Hymeto Monte Athenis imminente innuatur in inscriptione. In Xylo, quocunque se die exerceret coronam cum Gloria detulisse, & demum in ardua aliqua actione fortiter, & strenuē occubuisse decertantem apparet, & verisimiliter ex eo quod nonnisi in Prælio occumbentibus, & de Republica benemerentibus monumenta erigerentur inscripta, uti ex Plutarcho in Lycurgo: *ἐπιγράψαι τοῦνομα θάψοντας οὐκ ἔχον τοῦ νεκροῦ πλὴν ἀνδρὸς ἐν πολέμῳ &c.* idest, *Qui vos sepeliebant nomen mortui inscribere monumentis non poterant, nisi viri, qui in bello concesserat*. Hic vindicandum reor Antigonum Carystium a censura Meursj dicentis memoria lapsū esse in sua Hist. mirabil. c. xcv. tradendo morbo pediculari obiisse Alcmaeonem: Alcman enim juxta Aristotel. in Hist. Anim. v. 31. inter eos recensendus, qui phthiria subiugerunt: *Ἐπεὶ θάρσάν τινες ἦδον τοῦτον τὸν τρόπον, ὥσπερ Ἀλκμαῖνά τε ποιητὴν, Ἐπεὶ κενὸν τὸν Σύριον*; verba Aristotelis vel mendosa sunt, & legendum *ὥσπερ Ἀλκμαῖνα τε φυσικόν*, pro *Ἀλκμαῖνα τε Ποιητὴν*, vel de alio Alcmane intelligenda, quem verbo *Ἀλκμάν*, Suidas unum ē Lyricis extitisse refert: *ὅτι δὲ Ἐπεὶ Ἀλκμαῖν εἰς τῶν λυρικῶν, ὃν ἠνεγκεν ἡ μεσσήνη*, idest, est & alius Alcman unus ē Lyricis, quem *Μεσσηνή* tulit. Vel intelligendus Antigonus de Alcmaeone, quem ex illis Poetis extitisse proditum est, (ut Giraldus, & Patritius ajunt) qui Musas Coeli Filias, & Terræ fecerunt; & licet a Vossio, & Scaligero pro Alcmaeone Alcman legatur, quum hic secundum Eusebium Olymp. xxx. an. i v. clarere incœperit, ut & Lesches Lesbius, nec noster Alcman habendus est, qui 27. floruit. Ago Alcmaeonem, & non Alcmanem morbo pediculari obiisse juxta Antigoni relata dicam, & eò magis quod ex hoc monumento contrarium deducimus.

Superest Rheda de qua Quintilianus l. i. c. 9. *Plurima Gallica valuerunt, ut Rheda, Petritum quoque, quorum altero Cicerotamen, altero Horatius utitur*. Currum bellicum dicam, quum & Chaldaeis *רְחָדָה* Rheda, cujus plurale rhidurath, legiturque in Ionanais, & in Ierosolymitana paraphrasi Exod. 14. 25. ubi de bellicis Aegyptiorum curribus. Alcman igitur sedens fortē pro curru bellico Fato cedere debuit. Fortē hoc illud est, quod innuit Pausanias lib. 3. ipsi erectum: *τοῦ Σεβρίου ἐστὶν ἐν δεξιᾷ μνήμα Ἀλκμάνος*, ad *Sebrii dexteram extat monumentum Alcmanis*. A quo illi erectum? A conjugē, quod appareat ex præ habitis. Num hæc Megalostrata, quam tantoperē deperibat? Aliis examinandum scrupulosē relinquo. Laconicus & ipse ad calcem sermonis & conjecturæ brevius quam volebam deveni: quod sic sagax & eruditus Vir Nicolaus Bon I. V. D. amicis plaufibus arriserit.

Reliquum Characteres ω, H, Z, Alphabeto Græco non adiectas a Simonide, quem vixisse ait Eusebius Olymp. lxi. Z non esse Ξ ita quod non ἐπίσιμον σάνπι sit, sed Ξ Adest enim hic Ξ æquivalens litteræ Ξ. Ξ in Græcis marmoribus nunquam vidi nec in aliis, tantum excipias Hetrusca, in quibus similis sed inversa Figura legitur 3. Scripsi, si quid melius aliquis confidit asserere, ne parcat perituræ chartæ, sed de Republica litteraria benemeriturus exeat; go namque in silentium compositus cedo explicandum adhuc, si Diis placet, monumentum.

Τ Ε Λ Ο Σ.

Christiani Kortholti, S. Theol. Doct. & Prof. Primarii, De Vita & Moribus Christianis primævis per gentilium malitiam afflictis, Liber.

Kiloni, literis Joachini Reumanni,
1683. in 4.



Vevalquest' eruditissimo Autore fino l'Anno 1668. pubblicata un' Opera nella suddetta Città, col titolo. *De Calumniis Paganorum in Christiana veteres sparsis*; Mà perchè in quella, come più ristretta, e più succinta non avea potuto ampiamente spiegare una così bella materia, e tutti i sentimenti che ne avea concepiti, si risolse applicarvi di nuovo la mente, e dare alla luce questo nuovo Trattato, ch'è quasi un supplemento del primo. L'Idea di quest'Opera è far conoscere i costumi dell'antica Chiesa, e riprovar le calunnie de' Gentili che non meno col ferro, che con la penna procuravano distruggerla, e screditarla. In primo luogo fa veder l'imposture di Giuliano e di Celso, che ripresero gli antichi Cristiani, perchè accostassero nelle loro assemblee uomini scelerati. Indi mostra, con qual poco fondamento sieno stati imputati tutta la Chiesa i vizj di alcuni cattivi Cristiani. Dipoi ad uno ad uno numera le calunnie opposte alla nostra Fede bambina; e tali erano l'impostura, la magia, le conventicole notturne e clandestine, l'odio del genere umano, le cene di Tieste, i coiti di Edipo, l'ostinazione, l'ambizione d'una vana gloria &c. In oltre passa a notare l'infelicità e le miserie opposte a' Cristiani, come un gastigo delle lor colpe; Perlocchè Sant'Agostino scrisse il suo dottissimo libro *de Civitate Dei*, e S. Cipriano la sua bellissima Opera *contra Demetrium*, co' quali scritti pretesero entrambi confutar le fallacie del Gentilesimo. Tutto ciò è compreso dall'Autore versatissimo nelle Istorie Ecclesiastiche, in quindici Capitoli e ne conferma la verità con l'autorità de' Santi Padri non meno Latini che Greci ed in particolare di quelli che pubblicarono Apologie per la Chiesa. Ad ogni Capitolo si premette un esatto Epilogo, che mette a' Lettori sotto degli occhj tutto il contenuto dell'Opera.



DIPACCE,

Trà Cesare, Imperio, & Francia, conchiusa nel Castello di Rysvvyck
nell'Olanda li 30. Ottobre M. DC. XCVII.

Nel Nome della Santissima Trinità. Amen.



Si notifica à tutti e cadauni a' quali appartiene, ch'essendosi prolungata già molti anni una sanguinosa guerra, con grande effusione di sangue Christiano, e desolazione di molte Provincie, trà il Serenissimo e Potentissimo Principe, e Signore Signore Leopoldo eletto Imperatore de' Romani sempre Augusto, della Germania, Ongaria, Bohemia, Dalmatia,

Croazia, Schiavonia Rè, Arciduca d'Austria, Duca di Burgundia, Brabantia, Styria, Carinthia, Carniola, Marchione di Moravia, Duca di Lucemburgia, della Superiore, & Inferiore Lusazia, vignore della Marca, Schiavonia, del Porto di Naona & Saline &c. e Sacro Romano Impero, per una, & per l'altra trà il Serenissimo e Potentissimo Principe, e Signore Signore Lodovico XIV. della Francia e Navarra Rè Christianissimo, Sua Sacra Maestà Cesarea veramente, & Sua Sacra Regia Maestà Christianissima per terminare quanto prima questi mali à rovina della Christianità giornalmente crescenti, hanno applicato seriamente l'animo; si fece per Divina Bontà che concorrendo il Serenissimo, e Potentissimo Principe e Signore Signore Carlo XI. de' Svecchi, Gothi, & Vandalì Rè, Gran Principe di Filandia, Duca di Scania, Esthonia, Livonia, Carelia, Brema, Verda, Stetin, Pomerania, Cossubia, & Vandalia, Principe di Rugia, Signore d'Ingria, & Bismaria, così anco Conte Palatino di Rheno, Bavaria, Julia, & Clivia, & dei Mons Duca &c. Di famosa memoria, che dal principio de' moti inferti non cessò di sollecitamente persuadere la pace a' Principi Christiani, e poscia ricevuto universalmente per Mediatore di promoverla quanto prima fino alla morte gloriosamente sforzosi. Per tal cagione si instituirono i Trattati solennemente havuti nel Palazzo di Rysvich in Olanda; doppo la sua morte poi furon condotti al fine dall'ugual attenzione per la publica tranquillità del Serenissimo, e Potentissimo Principe Sig. e Sig. Carlo XII. Rè de' Suedesi, Gothi, & Vandalì, Gran Principe della Finlandia Duca di Scandia e Stonia, Livonia, Carelia, Brema, Verden, Stetin, Pomerania, Cassubia, e Vandalia, Principe di Rugia, Signor d'Ingria, e Vismaria Conte Palatino del Reno, Baviera, Giuliers, Cleves, e Duca di Mons. Essendo comparso per tanto nel detto luogo gli Ambasciatori, e Plenipotenziarii d'una, e l'altra parte legittimamente stabiliti per nome della Sacra Cesarea Maestà, gl'Illust. & Eccellentiss. Sig. il Sig. Domenico Andrea Conte del Sacro Romano Impero da Kaunitz Sig. Ereditario in Austerlitz Hungarischbrod, Mahrtsch-pulle d'Orzechan maggiore, Cavaliere del Toson d'oro, Consigliere di Stato di Sua Maestà Cesarea, Cameriere, e Vice Cancelliere del Sacro Impero: Il Sig. Herrico Gio: Conte del S.R.I. da Straatmon, e Peurbach Sig. in Orth, Schmiding Spatenbrun, e Carlsberg, Consigliere di Sua Maestà Cesarea, e Cameriere: e il Sig. Gio: Federico libero, e Nobile Barone da Seilern &c. Consigliere di Sua Sacra Cesarea Maestà, & altri Consigli dell'Imperio, Commissario Plenipotenziario: à nome della Sacra Real Maestà Christianissima l'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. il Sig. Nicolò

Augusto da Harly Cavaliere, Sig. de Bonevil, Conte de Cely, Consigliere di Sua Regia Maestà in Consigli di Stato: Il Signor Lodovico Verio Cavaliere, Consigliere ordinario del Rè nel Consiglio di Stato, Conte di Crecy, Marchese di Freon, Baron di Couvay, Sig. di Boullay, delle due Chiese in Fortille, e in altri lochi: e il Sig. Francesco de Callieres, Cavaliere, Sig. de Callieres, Cupischelle e Gigny, con l'intervento, & opera degl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori, Sig. Carlo Bonde, Conte di Biornoo, Senatore della Sacra Real Maestà Svedese, e del supremo Dicasterio Dorpatense nella Livonia Presidente, e del Sig. Nicolò Libero Barone della Sacra Regia Maestà Svedese Secretario di Stato, & Ambasciator Straordinario alli Potenti Signori Ordin. delle Provincie Unite, ambi Ambasciatori per stabilire la Pace Universale Straordinarii e Plenipotenziarii; li quali hanno essercitato la carica di Mediatori con integrità, diligenza, e prudenza, coll'intervento, col suffraggio, e consenso delli Plenipotenziarii degl'Elettori, Principi, e Stati deputati dal Sacro Romano Imperio, Doppo haver invocato il nome dell'Altissimo, e datefi icambievolmente le formole delle Commissioni à gloria dell'Altissimo, e salute della Republica Christiana convennero in scambievoli accordi di Pace, & Unione nel tenor che segue.

I.

Siavi una Pace Christiana, Universale, Perpetua, e vera amicitia fra la Sacra Maestà Cesarea, e di lei Successori, e tutto il Sacro Romano Imperio, Regni, e Dominii hereditarii dipendenti, e sudditi da uno, e fra la Sacra Regia Maestà Christianissima, e di lei Successori, dipendenti, e sudditi dall'altra, & questa si mantenga con sincerità tale nell'una parte in danno dell'altra, sotto qual si sia pretesto, non faccia attentato di forte, e non sia dato alcun aiuto à chi pretendesse perturbare la stessa ne deva dar mano alli sudditi rebelli, overo ricevere, proteggere, ò prestar aiuto per qualunque motivo; mà più tosto l'una, e l'altra Parte si studii di procurare il vantaggio dell'altra non ostante li Trattati, alleanze fatte in qualunque modo, overo da farsi, mà annullando tutte quelle, che sono contrarie.

II.

Sia una Pace perpetua ad ambi le Parte, e una dimenticanza di tutte quelle cose, che in qualunque loro modo dall'una, e dall'altra parte sono state fatte, in modo che ne per causa di quelle, ne di niun'altra cosa, overo pretesto, l'una inferisca all'altra alcuna cosa che interrompa l'amicitia direttamente, overo indirettamente sotto colore di ragione, o di fatto, o permetta che s'inferisca, mà che le fatte con parole, scritture, overo fatti restino talmente abiete senza riguardo alcuno di persone, e di cose, di maniera che qualunque cosa, che per pretesto l'uno contro dell'altro potesse pretendere, sia perpetua dimenticanza. Godino anche di questa Pace, e del di lei beneficio, & effetto tutti e cadauno Vassallo, e suddito d'ambi le parti, di modo che non sia di pregiudizio ad alcuno di loro haver seguitato questo, o quel partito, si che siano restituiti nel primiero stato, che si trovavano avanti la Guerra in quanto agl'honori, e beni. Salvando però quelle cose, che sono state specialmente disfinite nelli Articoli seguenti, per ragion de' Ecclesiastici, mobili, e frutti.

T

La

Tomo II. Par. F.

III.

La base, e fondamento di Pace, sia la Pace di Vestfalia, e di Nimega, e quelle siano tutte messe in esecuzione dal tempo della commutatione tanto nelle cose Sacre quanto profane. E nell'avvenire siano osservate illese, se non in quanto hora sarà diversamente accordato.

IV.

Si restituiranno prima alla Sacra Cesarea Maestà, & Imperio, & a' suoi Stati e membri dalla S. R. Maestà Christianissima, tutti quei Luoghi di acquisti, & jus fatti sì durante la Guerra, come fatti per titolo di riunione fuori dell'Alfatia, intendendosi annullate. Li durati arresti, e dichiarazioni fatte dalla Camera di Metz, e di Bisanzone, come dal Consiglio di Brisac, e tutto sarà riposto in quello stato ch'erano avanti di que' occupate, unite, o riunite da mai più alterarsi nè inquietarsi, restando però nelli luoghi restituiti la Santa Cattolica Religione Romana in quello stato che hora si ritrova.

V.

Et abbenche da quelle regole generali, si possi facilmente giudicare quali è come debba restituirsi, nulladimeno ad istanza di qualcheduno, con però le debite ragioni, si ha piaciuto nominarne qualcheduno, con questo però che quei che espressamente non sono nominati non s'intendano esclusi, ma sieno eseguiti, come li nominati, e godino della forza.

VI.

Si doverà restituire encominatamente il Sig. Elettor di Treveri, & il Vescovo di Spira, nella Città di Treveri, nello stato in cui hora si trova, senza alcuna demolitione, o alcuno deterioramento d'edificii, si pubblici come privati con l'Artiglieria ivi trovata, nel tempo dell'ultima occupatione. Parimente ciò che si è detto delle occupationi Unioni, e reunioni nell'Articolo IV. precedente, si devono specialmente riferire a comodo delle Chiese di Treveri, e di Spira.

VII.

Goderà ancora il Signor Elettor di Brandeburgo di tutti gli emolumenti di questa Pace, e vi farà pienissimamente compreso con tutti li suoi Paesi, beni, sudditi, e dritti in specie di quelli, che si appartengono dal Trattato celebrato li 29. del Mese di Giugno dell'anno 1679. come se fossero specialmente qui inferiti.

VIII.

Si restituiranno dal Rè Christianissimo al Signor Elettor Palatino tutte le Terre occupate, o s'aspettino a lui solo; o sieno comuni con altri, in qualunque modo s'intendino specialmente la Città, e Prefettura di Gernheim, e tutte le Prefetture, e sotto Prefetture in quella comprese con tutte le Fortezze, Città, Castelli, Terre, Villaggi, Fondi, Feudi, e dritti; come le furono resi per la pace di Vestfalia, con tutte ancora le scritture levate dalli Archivi, Cancellarie, Corti feudali, Camera de Conti; Prefetture, e d'altri Vfficii niuno eccettuato. Circa le ragioni, o pretensioni della Signora Duchessa d'Orleans si conviene, che facendosi la sopradetta previa restitutione il tutto si decida giusta la forma del Compromesso della Sacra Cesarea Maestà da una, e dall'altra parte dalla Sacra Regia Maestà Christianissima, come arbitri, secondo le leggi, e le costituzioni dell'Imperio; in caso che non l'accordino nella sentenza, si lascia la decisione al Papa, come sopra Arbitro. Frà questo mentre però si procuri di tentare un'amichevole componimento frà le parti, e fin che il tutto si termini: si paghi una somma annua di ducento milla lire di Tours, o cento milla Fiorini del Reno dal Signor Elettor alla Signora Duchessa d'Orleans, a conditione, o patto, come in un particolar articolo dello stesso vigore con questa Pace s'è espresso, rimanendo però il Jus dell'una, e l'altra parte tanto nel possessorio, quanto nel petitorio, come anco quello dell'Imperio.

IX.

Si restituisce al Serenissimo Re di Svezia, come Conte Palatino del Reno, Conte di Sponheim, e di Valdens l'hereditario Ducato di due parti libero, & intiero, con le appartenentie, e dependentie, e tutte le ragioni, che han goduto, o poteron godere i predecessori della Sacra Reggia Maestà Conti

Palatini, e Duchi di due ponti giusta la pace di Vestfalia: in modo tale tutto ciò, che fin hora in tutto, o in parte di questo Ducato è stato preteso, occupato, e riunito tutto qualunque titolo dalla Corona di Francia, ritorni pienamente alla Sacra Regia Maestà di Suetia Conti Palatini del Reno. Parimente si renderanno le scritture appartenenti a detto Ducato, assieme con i Canoni lui ritrouati nel tempo, da che fu occupato, e tutt'altro, di cui ne precedenti articoli in favor delle cose restituirsi fu conuenuto.

X.

Circa il Principato di Valdens, e ciò, che sotto titolo di detto Principato, o di Lauterch, il defonto Principe Leopoldo, Ludovico Conte Palatino del Reno possedeva, sarà restituito iusta il paragrafo quarto, e secondo l'indice esibito dalla Legatione di Francia, senza derogarsi alle ragioni di qualunque pretendente si nel possessorio, come nel petitorio.

XI.

Si restituiranno pienamente dalla Francia al Gran Maestro dell'Ordine Teutonico, e Vescovo di Vormatia il Signor Principe Francesco Ludouico Palatino le Comende levate a quell'inclito Ordine, anticamente da lui possedute, come tutti i lochi, entrate, e dritti, e goderà il sopradetto Ordine le Comende, e i beni situati nella dominatione di Francia, si circa la collatione, come amministrazione con quell'uso, privilegi, e immunità godute per lo passato conforme le sue regole, e statuti, e come fu consueto di godere all'Ordine dei Cavalieri di Malta. Per ragione ancora del Vescovato de Vormatia, e delle altre Chiese di detto Signor Principe s'intenderanno qui le cose stabilite in detta Pace, circa la restitutione de lochi, contribuzioni, & altro.

XII.

Il Signor Elettor di Colonia come Vescovo, e Principe di Liegi farà rimesso in possesso della Fortezza, e Città di Dinant nello stato, in cui fu, quando fu preso con tutti i dritti, e dipendenze, artiglierie, e scritture, ivi ritrovate. Il detto delle occupationi, unioni, e reunioni stabiliti di sopra nell'articolo quarto si deve intendere, come se specialmente si ripetesse, a favor delle Chiese di Colonia, e di Liegi.

XIII.

Si restituisce alla Casa di Virtemberg, e nominatamente al Signor Duca Giorgio, per sè, e per i suoi successori il Principato, o Contea di Monibeillard in quello Stato, ragioni, e prerogative, e in specie in quel vassallaggio verso il sacro Romano Imperio, che hebbe egli adietro, e che godono, o devono godere li altri Principi dell'Impero, abolito affatto il Vassallaggio prestato alla Corona di Francia l'anno 1681. Godino per l'avvenire i detti Principi tutte le entrate a quella spettanti, tanto secolari, come Ecclesiastiche, come avanti la pace di Nimega godevano, come pure dei Feudi, che al tempo della soggectione alla Francia, o altrimenti li furono liberi, ne da loro ad altri concessi, eccettuato il Borgo Baldeuhain con le sue pertinenze, quale il Rè Christianissimo ha dato al Comendator de Chancun suo Maestro di Campo Generale, la qual comissione deve rimanere illesa in modo tale però, che sia obligato di prestare il omaggio, al Sig. Duca di Virtemberg come Padron diretto, e Successori, e da lui chiedere l'investitura di questo Feudo. Si restituiranno ancora prontamente e liberamente, tanto i Feudi detta Borgogna, Clereval, e Passavant, quanto le Baronie di Graug, e Hericou, Blamont, Chatelot, e Clemont, e di tutte le altre esistenti nella Contea di Borgogna, e Principato di monbeillard con tutte le ragioni, & entrate in questa stessa maniera, in cui furono possedute avanti la Pace di Nimega abolito affatto tutto ciò, che sotto qualunque titolo tempo e modo s'è fatto, o preteso, incontrario.

XIV.

Dovrà purè godere la Famiglia de Marchesi di Baden di qualunque jus, e beneficio di questa pace si come pure di quelle di Vestfaglia; e Nimega; e principalmente degl'Articoli IV. e V. di questo Trattato.

XV.

Nella stessa maniera si restituiranno a Principi; e Conti di Nassau,

Nassau, Anovia, e Leigni; e da tutti gl'altri Stati del S.R.I. che in vigore del IV. Articolo di questo Trattato esser redintegrati, tutte, e d'ognuno delle loro giurisdizioni; e le rendite, che vi appartengono, e tutti gl'altri jus; e benefitii compresi sotto qualsivoglia titolo.

XVI.

Essendo poi piaciuto per maggior fondamento della Pace presente di permutare dall'una, all'altra parte alcuni Luoghi, la S.C.M., e l'Impero cedono alla Sacra Regia Maestà Christianissima, & a suoi Successori nel Regno la Città d'Argentina, e tutto ciò che alla stessa appartiene nella sinistra parte del Reno con ogni jus, proprietà, e supremo Dominio che fin hora godevano la stessa Maestà Cesarea, e l'Impero Romano, ò potevano godere, e tutte queste cose; ed ogn'una si trasferiscono nel Rè Christianissimo, e suoi Successori, di modo che la detta Città con tutte le sue appartenenze, e dipendenze, Porti nella parte sinistra del Reno, senza alcuna riserva con tutta la superiorità, giurisdizioni, & altro Dominio da qui innanzi; & in perpetuo appartenga al Rè Christianissimo, e s'intenda incorporata alla Corona Gallicana senza veruna contradizione di questa cessione, & alienazione, l'Imperatore, & Imperio in virtù di questa commutatione rinunciano espressamente a tutti, & ad ogn'uno de' Decreti degl'Imperatori passati; e del S.R.I. costituzioni, e statuti, e consuetudini, abenche fino, ò firmati con giuramento; od affirmarsi nell'auvenire; e nominatamente alla capitulatione Imperiale in quanto; è proibita ogni alienazione de' beni, e jus dell'Impero; a quali cose, e tutt' espressamente rinunciano, sciogliendo a detta Città co' suoi Magistrati, Officiali, Cittadini, e Sudditi tutti da legami, e Sacramenti, co' quali fin hora era unita a gl'Imperatori, & Imperio, rimettendola alla soggezione, obbedienza, e fedeltà da doverli prestare alla Maestà Christianissima, e suoi Heredi; & in questa maniera costituiscono il Rè Christianissimo in una piena, e giusta proprietà, possessione, e superiorità, rinunciando per hora, & in perpetuo, a tutti i loro jus, e pretenzioni, e per questo fine piace di Scancellare dalla matricola dell'Imperio la Città d'Argentina.

XVII.

Resterà però libero a tutti, ed ogn'uno degl'habitanti della stessa Città; e sue appartenenze, fino di che conditione esser si voglia; che volessero partire, d'indi trasferire dove più li piacerà la loro habitatione con beni Mobili, senza alcuno impedimento detrattione, ò esattione nel tempo d'un Anno da che sarà ratificata la Pace, e doppo cinque anni osservante quelle cose che si dicono osservare, secondo le conditioni solite da lui praticarsi in simiglianti casi; ed i beni immobili venderli, ò ritenerli, ed amministrarli, ò per se stessi, ò per altri; parimente la stessa facoltà di ritenere, ed amministrarli, ò per se, ò per altri, od alienarli, resterà a tutti gl'altri membri dell'Imperio, e Sudditi mediati, od immediati, haver i beni, rendite, debiti, attione, ò jus nella Città stessa, e sue appartenenze, tanto hanno sempre havuti, come se durante la Guerra, ò prima della stessa li saranno stati confiscati, ò levati, e concessi ad altri da doverli restituire per questo passo, finno sotto qualunque nomina compresi; ò in qualunque Luogo s'attrovino. Sia parimente salva la giurisdizione Ecclesiastica a quelli, ch'anticamente la godevano, ne possasi mai impedire, ò la stessa, ò il suo esercizio.

XVIII.

All'incontro la S.R.M. Christianissima restituirà con tutti i suoi diritti, e dipendenze nello spatio di trenta giorni doppo la permuta della ratificatione della formole alla S.C. Maestà, & Imperio il forte di Kel fabricato dallo stesso porto, totalmente nella destra parte del Reno. Il Forte poi de la Pile; e gl'altri oggetti, ò nello stesso Reno, o nelle sue Isole fra un mese seguente, ò più presto se far si potrà a spese del Rè Christianissimo sarà rasato a Terra, non potendo esserne edificato ne da una parte, ne dall'altra. La Navigatione poi del fiume, o altr'uso sarà ugualmente libera a' Sudditi dell'uno, e l'altro Dominio, a quelli che di Là si porteranno altrove, o vorranno navigare, e

transferirvi le loro Mercantie, ne dall'una, o l'altra parte ivi, o all'ora si farà novità, da cui sia divertito il fiume, o reso più difficile per qual si voglia ragione a gl'altri il suo uso, corso, o Navigatione, molto meno.

XIX.

Cede anche la Sacra Maestà Christianissima alla Sacra Cesarea Maestà, ed Alla Serenissima Casa d'Austria la Città, è Castello di Friburgh, & il Forte San Pietro, Forte detto della Stella, è tutti quei Luoghi tanto nella Selve Hercynia quanto nel stretto di Brisgovda, ò novamente fabricati, ò restaurati, nel stato come hora si trovano, senza alcuna demolitione, ò deterioramento, con le Ville Lehen, Metzhausen, & Kirchzarth, con ogni jus, come sono già stato cessi alla sua Real Maestà nella Pace di Nimega, come anche l'archivio tutte le Scritture, e Libri ritrovati nel tempo che li occupò, tanto si vi ritrovano ancora quanto se fossero stati trasportati altrove con le leggi di quella Divisi, & altre leggi, è rendite del Vescovato di Constanza che s'intendono salvo.

XX.

Transferisce parimente nella Sacra Cesarea Maestà, e nella Casa d'Austria la Sacra Regia Maestà Christianissima tutto Brisac nello stato presente, con li Granari, Arsenali, fortificazioni, Bastioni, Muri, Torri, ed altri Edifij pubblici, e privati, e con tutte le dipendenze poste nella destra parte del Reno, lasciare al Rè Christianissimo quelle che sono nella parte sinistra del Reno, e tra queste la Fortezza detta la Mortier. La Città però, che Nova vien detta, situata nella medesima sinistra parte del Reno, come anche il Ponte, e le Fortificazioni costrutte all'Isola del Reno del tutto si spianerà a terra non dovendosi in alcun tempo riedificare da veruna parte. Del rimanente la medesima libertà di usar di Brisac quivi s'intenderà ripetuta, che si è convenuta per ragione della Città d'Argentina.

XXI.

Li suddetti luoghi, Città, Castelli, e Fortezze retrocesse alla Sacra Cesarea Maestà dalla Sacra Real Maestà Christianissimo con ogni diretto, appartenenze, e dipendenze siano restituite, e consegnate senza alcuna riserva, eccez one, ò refenzione, con buona Fede, e senza alcuna dilazione, impedimento, ò pretesto, a quelli, che dopo le ratificate tavole della Pace voranno a tal effetto stabiliti, specialmente deputati dalla Sacra Cesarea Maestà, e perciò averanno fatta sede del rilasciamento de' Luoghi ai Pretesti, Governatori, ed Officiali Francesi, di modo che le dette Città, Castelli, Fortezze, e Luoghi, con tutte le prerogative, utilità, proventi, ed emolumenti, e con tutte le cose ivi comprese, ritornino nel jus, nel possesso attuale, ed in tutto il potere, e sovranità della Sacra Cesarea Maestà, e della Casa d'Austria, e presso di lei rimangano in ogni tempo, conforme per l'innanzi spettarono a lei, e fino ad ora furono provedute dalla Sacra Real Maestà Christianissima, e nulla s'intenda esser rimasto, ò riservato di jus, ò pretesa sopra i luoghi suddetti, e loro distretto alla Corona di Francia. Né alcuna cosa si esiga per le spese fatte nelle Fortificazioni, ò altri pubblici, e privati Edifizii, né per qualunque cagione venga ritardata la pronta restituzione, a doverli esequire entro al termine di giorni 30. dopo la Pace ratificata, di modo che i presidii Francesi vengano subito levati, senza che sia inferita alcuna molestia, danno, ò gravame ai Cittadini, Abitanti, ò altri sudditi di qualsivoglia sorte di Casa d'Austria sotto titolo di debiti, ò altre pretenzioni. Né sia lecito all'esercito Francese ne' Luoghi dà rilasciarsi, non spettanti alla Sacra Regia Maestà Christianissima lungamente fermarsi, suernare, ò alloggiare, ma siano obbligati immediatamente ritornare ne i Paesi propri alla Corona di Francia.

XXII.

Nel medesimo modo sarà restituito alla Sacra Cesarea Maestà e al Sacro Romano Imperio Filisburgo illeso, con le Fortificazioni unite ad esso nella destra parte del Reno, e con tutte le Machine di guerra, che vi furono al tempo dell'ultima presa, che riservato in tutto, e per tutto il Jus del Vescovato di Spira, e con tal titolo il quarto articolo dello Stromento della Pace di Nimega espressamente s'intenderà ripetuto. La Fortezza di poi, ch'è stata

T 2 edifi-

edificata nella sinistra riva assieme col ponte fatto dopo l'acquisto dal Rè Christianissimo, doverà esser distrutta.

XXIII.

Sarà incarico di Sua Maestà Christianissima, di rifare à proprie spese le fortificazioni d'Nünringhen fatte su la riva alla parte destra, e nell'Isola del Reno, dovendosi rendere il fondo con gl'edificii alla Casa di Baden, e abbattere il ponte ivi fabricato sul Reno.

XXIV.

Dovranno similmente demolirsi le fortificazioni fatte su la parte destra del Reno dove è situato il Forte Luigi restando il medesimo forte, & Isola al Rè Christianissimo tutto il fondo delle fortificazioni distrutte, dovranno restituirsi al Sig. Marchese di Baden. Si demolirà parimente quella parte di ponte che appartiene all'Isola, non dovendo ne dall'una, ne dall'altra parte essere in avvenire rifabricata.

XXV.

Oltre di ciò demolirà il Rè Christianissimo i forti aggiunti doppo la pace di Nimega la Piazza di Trarbac, come pure il forte di Monreale alla Rutela per non poter essere riedificati in avvenire, nè dell'una, ne dell'altra parte lasciata però nell'antico suo stato la Cittadella della sudetta Piazza dovendosi pienamente restituire con le sue appartenenze à primi possessori.

XXVI.

Debbano nella stessa maniera essere demolite le fortificazioni aggiunte dal Rè Christianissimo alla fortezza di Kurburg: e si è anco stabilito con questa pace, che doppo haver demolita questa Fortezza, venghi restituita insieme con l'intera Città di Lirn al Principe di Salem, verrà parimente restituito tutto il restante de beni appartenenti à detto Principe, suoi Agnati Reingravii, e Vvildgravii principalmente ancora il Principato di Salm da possederli tutto col medesimo jus, & autorità con la quale possedevano prima della privazione.

XXVII.

Si raseranno ancora le nuove fortificazioni aggiunte da sua M. Christianissima alla Piazza di Eberneburgh, e doverà essere restituita à i Baroni di Sickingen, con il restante de beni à loro spettanti, facendosi una vicendevole restituzione.

XXVIII.

Essendo il Signor Duca di Lorena nella presente Guerra unirsi con la Sacra Maestà Cesarea, & havendo voluto essere incluso nel presente Trattato, s'intenda per se suoi Heredi, e successori restituito in libero, e pieno possesso di quei Stati, e Luoghi, e Beni che il Duca Carlo suo Zio possedeva l'anno 1670. (quando furono occupati dall'Armi del Rè Christianissimo eccettuate le mutazioni da dilucidarsi negli Articoli seguenti.

XXIX.

Restituirà primieramente la Sacra Regia Maestà Christianissima al Signor Duca la Città Vecchia, e Nuova di Nancy con tutte le sue appartenenze, con i Canonici che furono ritrovati nella Città Vecchia al tempo della sua presa, con questa condizione però che lasciate in piedi le palizzate, e difese della Città Vecchia, e le porte della Città Nuova, le palizzate, difese, e tutte le altre fortificazioni esteriori della medesima, siano spianate à spese della Sacra Regia Maestà, che non possino in avvenire in qual si voglia tempo essere rifabricate, possa bensì il Sig. Duca ovvero i suoi successori circondare la Città Nuova con un muro semplice, & uguale senza Balloardi, e questo quando più gli piacerà.

XXX.

Evacuerà parimente S. R. M. Christianissima la Fortezza di Bitich con tutte le sue appartenenze come anco la Fortezza d'Hemburh, distrutte prima le loro fortificazioni, non dovendo più essere rifatte, in maniera tale però che ne alle medesime fortezze, ne alli vicini Castelli venga apportato alcun danno, ma siano conservati del tutto illesi.

XXXI.

S'intenda in oltre à favore del Sig. Duca tutto quello che è stabilito nel 4. Articolo circa le unioni, ovvero riunioni come se fossero ripetute à parola per parola, ovunque, ò in qual si voglia maniera fossero fatte ovvero decretate.

XXXII.

Ma si riserva la S. R. M. Christianiss. il Forte Sarlovj con la legna di Circuito che sarà dissegnata da i Commissarij Regj, e Lordi, quale lo possederà in perpetuo con jus d'autorità, e premo dominio.

XXXIII.

La Città dunque, e la prefettura longuicense insieme con le sue attinenze, e dipendenze, con ogni superiorità sopra il Dominio, e proprietà resti in perpetuo in potere del Signor Rè Christianissimo, suoi Heredi, e Successori, in avvenire non ci habbi mai alcun jus il Signor Duca, e suoi Heredi. Successori mà permuta della detta Città, prefettura. La Sacra Regia Maestà Christianissima cederà un'altra Signoria al Signor Duca in uno, dei tre Vescovati della medesima ampiezza, valore, della quale si converrà con intiera Fedeltà li mentovati Commissarij, e così transferito il Dominio sudetto dal Rè Christianissimo nel sudetto Signor Duca, sarà esso come li suoi Heredi, e Successori Assoluto Signore, con tutta la superiorità in perpetuo.

XXXIV.

Sia sempre concesso ad ogni Soldato Regio andare, e ritornare per li mentovati luoghi, e per ogni luogo del Dominio del Signor Duca senza verun ostacolo, ò impedimento, intercedendo però, una per via notificatione, è che il Soldato passasse vadi per le strade proprie, e più brevi con la celerità possibile, è che nel passaggio non usi violenza alcuna nè arrechi alcun danno à Luoghi, ò Sudditi del Signor Duca, pagando ancora li tributivi, vetovaglie, & altre cose necessarie è Commissarij renesi, dichiarandosi annullare però, è intendendosi restituito al Signor Duca intieramente tutte le strade, è luoghi che erano riservate nella Pace di Nimega alla Sacra Maestà del Rè Christianissimo.

XXXV.

Restaranno tutti li Beneficj Ecclesiastici conferiti sin al presente Trattato dal Rè Christianissimo à suoi presenti possessori godersi con ogni quiete.

XXXVI.

Resta così accordato, & Inviolabilmente da osservarsi dentro li processi, sentenze, & ogni decoroso fasto, per Giudici Officiali, & ogni Delegato della Sacra Maestà del Rè Christianissimo in ogni controversie, e liti de sudditi del Ducato di Lorena, e di Barro, come ogni altro fato nel Tempo che il detto Rè possedeva tali Stati restino intatti, & habbino il suo effetto intiero, come se ancor durasse la Signoria del Rè Christianissimo, intendendosi vana ogni annullatione, di tal andamento si potesse dare alle esecuzioni de suddetti decreti. Sia però tutto ad ambe le parti giusto l'ordine della disposizione delle leggi, cure alla remissione dell'atti, trà tanto tutto resti nella sua forza, e vigore.

XXXVII.

Saranno restituiti subito ratificata la pace al Signor Duca i suoi Archivj, e Librarie, che erano nella sua Galleria di Nancy, Barro, ed in tutte due le Camere de Computi, ò in qualsiasi altro Luogo.

XXXVIII.

Potrà subito ratificata la pace il Sig. Duca di Lorena mandare Commissarij nel suo Ducato, e di Barri, che attendono à suoi interessi, & esercitino la giustizia, dispongano delle pubbliche intrade, & sili, & altro, & intraprendino quel governo, che dal Sig. Duca li sarà comandato.

XXXIX.

In materia de aggravij, e tributo, e della immunità circa i trasporti de sili, e legne si per terra, come per acque, si conghiera l'istanza, e la forma del anno 1670.

XL.

Resti l'antico uso, e libertà de commerci trà la Lorena, e Signoria Metense, Tulense, e Virodunense, e si conceda publico beneficio per sempre.

XLI.

Si conservino così nella sua prima forza li accordi trà i Rè Christianissimi, e li Duchi di Lorena.

XLII.

Al Sig. Duca, & a' suoi fratelli sarà concesso intieramente l'us, che dicono se li danni in diuerse cause, e lo continueranno, non ostante le sentenze, che si possono dire nella sua ab-

XLIII.

In quelle cose, che in questo altrimenti espresse non si sono convenuti, si osservino anche per parte del Sig. Duca, e de' suoi eredi, e Sudditi quelle cose, che in questo trattato s'intendono come se fossero qui distintamente descritti.

XLIV.

Al Sig. Cardinale de Furstemberg saranno restituiti tutti li suoi beni, beneficij, honori, &c. li quali s'aspettano alli Principi, e membri del Sacro Impero, tanto per ragion del Vescovo d'Armenia dalla parte destra del Reno, quanto della Abbazia Staua-
nente, e goderà con li suoi Congiunti, e Domestici presà Armistitia, e sicurezza di tutte le cose fatte, e dette, e di tutti cadau-
ni decreti contra dello sua persona, e di quella, & lui stesso, ne
li di lui heredi, ovvero Congiunti, o propinqui, e familiari
per l'heredità del defonto Sig. Elettore Massimiliano Henrico po-
ranno mai esser molestati dalli Signori Elettori di Colonia, e
Treueri, e di loro heredi, ouer da qualunque altro, come ne
pare scambievolmente della heredità, ovvero per li legati lasciate-
li, ovvero per le Case donate il Sig. Cardinal, e di lui propinqui
ouer congiunti, e domestici ouero c'havessero ationi da loro
ancora cosa per qualsivoglia patuito dalli Signori Elettori, e altri
devono chiedere a fatto estinta ogni ragione, pretensione, ouero
azione personali o reali. La medema amicitia, e sicurezza gode-
ranno, e il medemo Jus haveranno de Canonici Colonienfi, quelli
i quali hanno seguitato il di lui partito, & sono stati privati de
Canonici, e beneficij, e saranno restituiti con tutti i dritti de
Canonici, beneficij e dignità in quel luogo del Capitolo della
Cattedrale, e Chiese Collegiate, & ordine nel quale furono avanti
la loro depositione, in tal guisa però, che restando le rendite ap-
presso li possessori moderni, questi egualmente, e li restituiti godi-
no de Titoli Comuni, e fontione delle dignità e beneficij, dato pe-
rò il primo loco a quelli i quali sono stati restituiti, ma doppo la
morte de possessori, ouero volontaria rassegnatione, li restituiti
soli occupino del tutto le dignità e rendite, frà tanto parimente
per l'ordinario che frà di loro hanno ciascheduno conseguitochino
le nove prebende che saranno per vacare. Non dubitandosi pun-
to che questo sarà per esser grato alli Superiori Ecclesiastici a
quali ciò s'aspetta. Li Heredi parimente di quelli Canonici li
quali privi durando la guerra partirono, e di quelli, a quali li loro
beni, rendite, e ragioni sono stati sequestrati, ouero mandati al fis-
co, il ricuperar questi goderanno pienamente del beneficio, &
Restituentur omnes urinsque partis Vassalli. Aggiunta espres-
samente quella conditione, che i Legati lasciati da Defonti per pie-
cause conforme la loro dispositione da Censi assegnati senza di-
mora sian pagati.

XLV.

Siano ancora specialmente compresi in questa pace i Langravi
d'Assia d'Rheinfeld, e siano riposti in quello stato circa la piaz-
za di Rheinfeld, e di tutto il Contado inferiore Cattimelibocen-
le, con tutti i dritti, e dipendenze, in cui il di loro Padre Lan-
gravo Erasto si ritrovò avanti il principio di questa Guerra,
non derogandosi però alle ragioni che compettono al Signor
Langravio d'Assia di Cassel.

XLVI.

Saranno restituiti tutti i Vassalli, e sudditi dell'una, e l'altra
parte, tanto Ecclesiastici, quanto secolari, stati, Vniuersità,
e Collegii, alli honori, dignità, e beneficij pria della Guerra
goduti, come pure si ristituiranno a tutti i dritti, beni mobili,
e immobili parimente ne censi o entrate anco che si possono fran-
care, o che sono vitalitij (pur che il capitale non fosse estinto,) o
occupate nel tempo, & occasione della Guerra, o pure sola-
mente trattentate, insieme con le ragioni, e azioni, e successio-
ni, che gli saranno auenute durante la Guerra, in modo tale
però che non possono dimandare cosa alcuna per ragione dei frut-
ti, o dei Pro, cavati doppo l'occupazione fino al giorno della
ratificatione della Pace, similmente non si potranno chiedere i
debiti, le mercanzie, e i mobili confiscati o convertiti in altri
usi per publica autorità in tempo, e per ragion della guerra,

ne mai dovranno i Padroni di quelle merci, o mobili, e loro
eredi, o pretendenti havere alcuna ragione d'essere sodisfatti.
Queste istituzioni ancora si estenderanno a quelli che havessero
seguitato le parti contrarie, e che per questo titolo fossero sospet-
ti, e quelli a cui doppo la pace di Nimega, saranno stati levati
i beni, le entrate, e i dritti, o perche altrove habino posto il
loro Domicilio, o non habino prestato l'omaggio, ouero per si-
mili caggioni, o pretesti, i quali perciò in virtù di questa pa-
ce ritorneranno in grazia del loro Principe, si come nelle anti-
che loro ragioni, e beni, che vi saranno nel tempo della con-
clusionione, o sottoscrizione di questo trattato. Subbito che sia
rattificata la Pace, si darà a tutto ciò una subita esecuzione, non
ostanti alcune Donazioni, Concessioni, Alienazioni, Dichia-
razioni, Confiscazioni, Commissioni, spese, miglioramenti,
sentenze interlocutorie, e Definitive, fatte in pena delle par-
ti absenti, e non udite, le quali sentenze, e cose giudicate, saranno
nulle, come se non fossero state giudicate, o pronunciate, go-
dendo però tutti una piena, ed intiera libertà di ritornar nella
patria, o a questi beni, come di godere de censi e dell'entrate,
anche altrove, dove li paverà, potendo fermarsi, e dimorare
in qualunque luogo a loro piacimento, senza che li venghi fatta
violenza d'alcuna sorte. E all' hora li sarà lecito d'amministrare i
loro beni, e rendite per mezzo di procuratori non sospetti, come
di godere di quelli, eccettuati però i beneficij Ecclesiastici che ri-
cercano residenza, quali dovranno personalmente amministrarli.
Finalmente ciaschedun sudito, dell'una, e l'altra parte havrà
libera facoltà di vendere, permutare, alienare, e trasferire o al-
trimenti di disporre tra vivi e per Testamento dei beni mobili, & in-
mobili, censi, e rendite esistenti nel dominio dell'una, e l'altra par-
te, di modo, che ciaschedun suddito, o estraneo possi comprar-
li, o farne acquisto senza che vi si ricerchi ulterior facoltà da supe-
riori oltre di questa compresa nel presente Articolo.

XLVII.

Se alcuni beneficij Ecclesiastici mediati, o immediati nel corso di
questa guerra da una o dall'altra parte saranno stati conferiti a
persone capaci nelle terre, e ne' luoghi, che all' hora gl'erano soggetti
giusto la regola della primiera istituzione, e de' statuti legittimi
generalmente o particolari, fatti intorno a quelli, o secondo altre dispo-
sizioni, e provisioni canonicamente fatte dal Sommo Pontefice si
lascino a i presenti possessori, non meno, che quelli beneficij Eccle-
siastici, i quali furono conferiti in tal modo innanzi la guerra pre-
sente, ne luoghi da restituirsì in vigor di questa Pace; in modo ta-
le che mai si possono da qualunque si sia turbare, o impedire, o a
loro nome citarsi, o per caggioni passate, o presenti convenire, o
per qualunque ragione inquiettare, o molestare nel possesso di
quei beneficij, o loro legitima amministrazione, o nel godimento
de' frutti, con questo però che essequiscano ciò per ragione di det-
ti beneficij dovutogli.

XLVIII.

Importando alla publica tranquillità, che la pace conchiusa in
Torino alli 29. Agosto 1696. tra la S. R. M. Christianissima, e
il Sig. Duca di Savoia sia esattamente osservata, s'è stimato bene
di comprenderla, e confermarla parimente in questo trattato, a
fine che habbia un perpetuo, & un istesso Vigore con questa me-
desima pace. Si conferma in oltre tutto ciò che è stato determina-
to nella Pace di Vestfalia, e di Nimega per la Casa di Savoia, e
quivi il tutto a parte a parte suppongasi rapportato, in modo pe-
rò che per la restituzione fatta di Pinarolo, e delle sue dipenden-
ze non si possi in parte alcuna sminuire, od' alterare l'obbligo, che
la S. R. M. Christianissima ha assunto di pagare al Sig. Duca di
Mantova, quattrocento novantaquattro mila scudi d'oro, affine
resti sgravato il Sig. Duca di Savoia, conforme s'è dichiarato di
sopra nell'Istromento della Pace di Vestfalia. E perche queste me-
desime cose più pienamente rattificate, e corroborate, tutti, e
ciaschedun Principe compreso nella Pace Generale daranno all
istesso Sig. Duca di Savoia, e da lui vicendevolmente riceveran-
no quelle stesse promesse, o Garantie, che frà di loro per maggior
sicurezza contraggono.

XLIX.

Non si acquisterà alcun nuovo diritto per la restituzione de'
luoghi, persone, effetti, o dritti, fatti, o da farsi della Francia, da
coloro che saranno rimessi in possesso; Se però vi saranno Pretten-
T 3 sioni

sioni d'alcuni contro di loro, queste doveranno in loco congruo proporsi, esaminarsi, e decidersi doppo fatta detta restituzione, che perciò in nessun modo deve differirsi.

L.

Subito che l'Instrumento di questa Pace sarà sottoscritto, e segnato da i Signori Ambasciatori Straordinarij, e Plenipotentiarj cessarà ogn'atto d'hostilità, e ogni violenza, il saccheggio de gli Edificj, Vigne, e Selve, e troncamenti d'Alberi, e subito doppo la reciprocamente ratificatione si evacuarano i luoghi non fortificati spettanti ad alcuna delle parti di Soldatesche, e presidj, ma i Luoghi muniti da restituirsì in vigor di questa Pace sieno consegnati nello spatio di trenta giorni doppo la ratificatione, o più presto se si potrà a quelli, che sono stati ne precedenti Articoli nominati, ovvero se non saranno stati espressi, a quelli che immediatamente furono in possesso avanti l'abbandono, senza alcuna distruzione delle fortificationi, o pubbliche, ovvero private fabbriche, senza deterioramento dello stato in cui hora s'attrovano senza esigere veruna spese fattevi, e senza alcuna contributione per cagion de Soldati, o per altro motivo da farsi, o per rilascio di cose spettanti a gl'habitatori. La demolitione da farsi de luoghi de'qualidi sopra si è convenuto si faccia pienamente senza spese, e molestia dell'altra parte fra un mese però delle minori Piazze, e delle maggiori fra due, o più presto, se si potrà. In oltre si restituiscano di buona fede doppo la ratificatione tutti gl'Archivj, e Scritture, non solo quelli che s'aspettano a luoghi da restituirsì, o lasciarsi alla Sacra Cesarea Maestà, e all'Imperio, e suoi Stati, e membri, ma ancora tutti quelli, che sono stati asportati dalla Camera, e Città di Spira, e altrove nell'Imperio, ancorche in questa convention non sia stata fatta mentione alcuna di loro. Parimenti i prigionieri fatti dall'una, e l'altra parte a cagione di questa talmente quelli che saranno stati condannati in Galera, o altrimenti impiegati in publico servizio.

L I.

E perche i Sudditi dell'una, e l'altra parte possano più pienamente godere i frutti della Pace, vien convenuto che tutte le contributioni di denaro, frumento, vino, fieno, legna, animali, o d'altra sorte, ancorche siano state commendate a Sudditi dell'altra parte, o patuite, come i pascoli d'ogni sorte nel paese dell'uno, e l'altro dominio subito dal giorno della ratificatione totalmente cessino, ed affatto sia abolito il residuo di simili contributioni, o esactioni, si rendino ancora gl'ostaggi senza alcuna dimora, e senza alcuna sorte di pagamento, e siano lasciati in piena libertà di ritornare alla Patria per qualunque titolo, o modo saranno stati dati, o trasportati.

L I I.

Fiorisca pure subito doppo la sottoscrizione di questo Trattato il commercio tra i Sudditi della S. C. M. e dell'Imperio, e della S. R. M. Christianis. e del Regno di Francia il commercio interdetto nel corso di questa Guerra, con quella libertà, che godevasi avanti la Guerra, e godino vicendevolmente tutti e ciascheduno dai Cittadini, ed habitanti particolarmente delle Città Imperiali, Anstache d'ogni piena sicurezza per terra, e per mare, degl'antichi loro diritti, immunità, privilegi, & emolumenti, ottenuti per mezzo di trattati solenni, o di antiche consuetudini, lasciandosi luogo doppo la Pace ad ulteriori conventioni.

L I I I.

Tutti i patti di questa Pace habbino vigore, e siano eterni, s'osservino, e s'eseguilchino, cessando tutto ciò, che in contrario si possa credere, allegare, o escogitare, ancorche fosse di tal natura che si dovesse farvi speciale mentione, e potesse parere nulla, ed invalida annulatione.

L I V.

Sia lecito all'una, e l'altra parte de contraenti di confermar questa Pace, e il di lei mantenimento con leghe, fortezze nel proprio paese alla riserva però de Luoghi di sopra specialmente nominati, da fabbricare, & ampliarli li piacerà, e munirsi di presidj, e sentinelle, e d'altri mezzi necessarj alla difesa: Potranno parimente gl'altri Rè Principi, e Repubbliche, specialmente il Rè di Svezia come Mediatore, come in virtù della Pace di Westphalia questa medesima mantenere, esserne garanti alla S. C. M., & all'Imperio, & alla Sacra Regia Maestà Christianissima.

L V.

La S. C. M., e l'Imperio, e la S. M. Christianis. hanno determinato di comprendere in questo presente Trattato in ogni miglior forma, & espressamente il Sereniss. Rè di Svezia con i suoi Regni, e

Province in grata recognitione dell'indeffesse fabbriche, ed Opere prestati dallo stesso Serenissimo Rè di Svezia per la publica tranquillità, e Pace.

L V I.

Parimente a nome della S. C. M. e dell'Imperio vengono compresi in questo Trattato oltre i già nominati membri dell'Imperio ancora gl'altri Elettori Principi, Stati, e membri dell'Imperio, fra questi specialmente il Vescovo, e Vescovato di Basilea, e tutti i loro Dominj, prerogative, e diritti; Così ancora i tredici Cantoni de Suicci con i loro Confederati, nominatamente con la Repubblica, e Città di Ginevra con le dipendenze con la Città e Contea di Neuvemburg con le Città di S. Gallo, Mulhausen, di Bieh, con le tre leghe de Grigioni, con i Valesiani, e con i batte di San Gallo.

L V I I.

Vengono ancora compresi a nome della S. R. M. Christianis. i tredici Cantoni della Helvetie, e i loro confederati, e nominatamente la Repubblica di Valesiani.

L V I I I.

Saranno ancora inclusi nella Pace tutti quelli, quali da una, e dall'altra parte di commun consenso saranno nominati avanti la permutazione delle ratificationi, o di poi tra lo spatio di sei mesi.

L I X.

Gl'Ambasciatori Cesarei, e Regj, e Plenipotentiarj de' Principi dell'Imperio Deputati dall'Imperatore, Imperio, e Re Christianis. promettono che sarà ratificato questo Trattato giurando in forma qui vicendevolmente convenuta, e che scambievolmente faranno permutati gl'istromenti delle ratificationi tra lo spatio di sei settimane da computarsi dal giorno presente, o più presto se si potrà.

X L.

In fede, e fermezza di che tanto gl'Ambasciatori Cesarei, e Regj, Straordinarij e Plenipotentiarj; assieme con i Plenipotentiarj degl'Elettori Principi, e Stati dell'Imperio destinati a questo atto sottoscrissero queste carte di proprio pugno, e sigillarono con proprii Sigilli. Tutte queste cose furono stabilite nel Palazzo di Rylvvyck in Olanda nel trigesimo giorno del mese d'Ottobre Anno del Signore 1697.

ARTICOLO SEPARATO.

A Maggior dilucidatione dell'Articolo: Saranno dal Rè Christianissimo restituiti al Signor Elettor Palatino, &c. dello Stromento della pace Oggi sottoscritto, e piaciuto quasi universalmente determinare, che in proponendo, e decidendo le pretensioni, o Gius della Signora la Duchessa d'Orleans, con la Signor Elettor Palatino si tenga quest'ordine. Quando si sarà convenuto del luogo del congresso fra l'una, e l'altra degli Arbitri. Entro il tempo prefisso alla ratificatione della Pace, sarà significato all'una, e all'altra parte, e saranno mandati colà entro lo spatio di due Mesi, da contarsi dopo la piena restituzione del Signor Elettor Palatino, fatta a giusta l'Articolo allegato, i Delegati de' Arbitri. Similmente entro del Mese seguente, sia esibita ivi dalla Signora Duchessa l'inviera designatione delle pretensioni, o dimanderò il S. g. Elettor, e questa entro d'otto giorni sia comunicata al Signor Elettor. Saranno poi fatte quattro Copie di fondamenti dell'una, e dell'altra parte, e saranno ivi consignate a' delegati de' Signori Arbitri. Questo entro il tempo d'altri quattro mesi, e di queste copie, l'una, e l'altra degli Arbitri, ne teneranno appresso loro una, la terza sarà depositata negli atti comuni dell'arbitrio, e la quarta entro d'otto giorni sarà comunicata alle parti. Sia risposto con pari ragione, e nel medesimo giorno ne siano date quattro copie, cioè della risposta d'ambidue le parti a' Delegati de' Signori Arbitri, da doverse pure entro lo spatio d'otto giorni vicendevolmente comunicar alle parti. Entro de' quattro seguenti Mesi si venga alla conclusion della causa, si da una parte come dall'altra, e assieme si sottometta alla sentenza degl'Arbitri, e questa conclusione e sommissione sia comunicata alle parti, e gli atti in presenza de' Delegati delle parti, come si suol dire, si facciano in rotolo. Visto doppo l'esaminato il jus dell'una, e dell'altra parte entro di sei Mesi sia pubblicamente la Sentenza secondo le leggi e le constitutioni dell'Imperio da Signori Arbitri, o da loro Delegati giurati nel luogo del loro congresso, ed essendo questa concorde, sia intieramente eseguita. Se poi saranno discordi, i loro Delegati discordi nella sentenza, gli atti comuni dell'Arbitrio, entro lo spatio di due Mesi che cominceranno dal giorno della

la sentenza, a spese delle parti ugualmente si portino a Roma, e siano
 al Sommo Pontefice, come a Sopra Arbitro, dove egli cumetta che si
 a esaminare la cosa da Delegati a niuna delle parti sospetti, e
 entro il tempo di due Mesi, e questi sopra gli atti primi, non per-
 altra proroga alle parti, entro di sei Mesi prossimi venturi, come
 detto, diano l'ultima sentenza secondo le leggi, e le costituzioni del-
 Imperio, la qual Sentenza non dovrà in modo alcuno esser contesta-
 ta, ma senza alcuna tardanza, e contradizione dovrà essere eseguita
 da Signori Arbitri. Che se poi o l'una, o l'altra parte in proponen-
 do, o provando le loro pretese, e justar deranno, sarà lecito
 medesimo all'altra parte entro de' termini prefissi, e non mai da
 dedurre, e far apparire i suoi ius, e nel modo espresso pure gli
 Arbitri, ugualmente che il Sopra Arbitro pronunciare, ed eseguire la
 sentenza giusta gli atti esibiti, e provati. Non ostante però questa pro-
 nunciata tentandosi dall'istessime parti, e da Sig. Arbitri la via d'una
 amichevole composizione, e non tralasciandosi cosa a leuna spettante ad
 una amica terminazione della loro controversia: Ed essendosi convenuto
 ancora coll'articolo della pace già allegato, che fin tanto che finisca la
 controversia, siano pagate dal Sig. Elector Palatino, alla Sign. Duchessa
 di Orleans, annualmente ducento mille libbre di Tours, o cento mille
 Fiorini di Reno, per ragione di questo pagamento e termine, da cui deb-
 ba principiare, specialmente si è convenuto, dover allora finalmente
 principiare questo pagamento dopo che giusto il tenore del detto Artico-
 lo la voi mentovate Ditioni, e luoghi saranno stati restituiti al Signor
 Elector Palatino. Ma perche la Sig. Duchessa d'Orleans possi esser mag-
 giornemente sicura del pagamento della sopradetta somma, Il Sig. Elec-
 tor nominerà prima della ratificazione della pace tanti degli ammi-
 nistratori, o Collettori della Prefettura di Germensein, e d'altri luo-
 ghi Palatini, quanti saranno sufficienti, li quali si assomino l'obbligo di
 pagarla alla Sig. Duchessa, o al suo Procuratore di Landau ogni
 anno, da pagarsi però ogni sei mesi in sei mesi; e se questi poi non so-
 disassero, si proceda per via di ins ordinaria e se la necessità obli-
 ghe, posso o essere sforzati a pagare dallo stesso Re Christianissimo con
 restituzione militare. Si farà adunque questo pagamento con questa leg-
 gi condizione come pure ciò, che per ragione della detta annua contri-
 buzione alla Sig. La Duchessa d'Orleans pagato dovrà esser la decisione che
 pendesse alla preferenza degli Arbitri; colle pretese, se alcune ne
 venissero dagli Arbitri alla medesima fatte buone, (compensare, o pu-
 re) se nulla o meno di ciò pretendesse fosse deciso esserle dovuto, resti-
 tuzione, e questa compensazione; e restituzione niente meno che la stessa
 controversia e litigio dovrà terminare per mezzo di Sentenza arbi-
 trale. Se poi la Sig. Duchessa d'Orleans, non soddisfacesse alla formula
 del compromesso inessendo, la Designazione delle sue pretese, l'in-
 formation della causa, e risposta a ciò, che esibisce il Sig. Elector Palati-
 no, ma ritardasse, il corso di questa annua contribuzione sarà solamen-
 te fermato per questo spazio di tempo, progredendo lo stesso processo della
 causa giusta la medesima Formula del compromesso. Nel Palazzo di
 Ryswyk li 30. Ottobre 1697

TRATTATO DELLA PACE

Fatto, Concluso, e stabilito a Ryswyk in Olanda alli 20. di Set-
 tembre 1697. Fra gl' Ambasciatori, e Plenipotenziari di Sua
 Maestà Christianissima dall'una: e gl' Ambasciatori, e Pleni-
 potenziari di Signori Stati Generali delle Provincie unite dei
 Paesi Bassi dall'altra parte.

In nome di Dio, e della Santissima Trinità. Ad ogn'uno pre-
 sentemente, ed in avvenire sia noto che dopo il corso della
 più sanguinosa Guerra, da cui sia stata afflitta per lungo
 tempo l'Europa, piacque alla divina provvidenza di preparare
 alla Christianità il fine de i suoi mali conservandone un ar-
 dente desiderio della Pace nel cuore dell'Eccellentissimo, e
 Potentissimo Principe Luigi XIV. per l'Idio grazia; Rē Christia-

nissimo della Francia, e di Navarra. Sua Maestà Christianissima,
 non avendo altro in mira che di renderla foda, e perpetua coll'
 equità delle sue condizioni; ed i Signori Stati Generali del-
 le Provincie unite del Paese basso desiderando di concorrere di
 buona voglia, e quanto à loro appartiene, allo ristabilimento del-
 la pubblica tranquillità, e di rientrare nell'antica amicizia, ed ono-
 re di Sua Maestà Christianissima, hanno acconsentito in primo luo-
 go à riconoscere per questo effetto la mediazione dell' Eccellissimo,
 e Potentissimo Principe Carlo XI. di gloriosa memoria per l'Idio
 grazia Rē della Svezia, de' Goti, e de' Vandali; mà una morte
 improvvisa avendo tolta la speranza che tutta l'Europa aveva
 giustamente conceputa del felice effetto dei suoi buoni Consi-
 gli, e de' suoi buoni Uffizii: Sua Maestà Christianissima, ed i
 suddetti Signori Stati Generali. persistendo nella risoluzione di
 fermare quanto prima l'effusione di tanto Sangue Christiano,
 hanno stimato non poter far cosa migliore quanto di continuare
 à riconoscere nella stessa qualità l' Eccellissimo Eccell. e Potentissi-
 mo Principe Carlo XII. Rē della Svezia suo Figliuolo, e suo suc-
 cessore, il quale dalla sua parte ha continuato ancora le stesse di-
 ligenze per l'avanzamento della Pace fra Sua Maestà Christianis-
 sima, ed i suddetti Signori Stati Generali nelle Conferenze che si
 ebbero à questo effetto nel Castello di Ryswyk nella Provincia d'
 Olanda, fra gl' Ambasciatori straordinari, e Plenipotenziari
 nominati dall'una, e dall'altra parte; cioè dalla parte di Sua
 Maestà Christianissima il Signor Nicolò Auguoto di Harlay, Ca-
 valiere, Signor di Bonnevill Conte di Celi, Consigliere ordina-
 rio di Sua Maestà nel suo Consiglio di Stato; il Signor Ludovico
 Verio, Cavaliere, Conte di Crecii, Consigliere ordinario del
 Rē nel suo Consiglio di Stato, Marchese di Dreon, Barone di
 Corvauil, Signore di Borclai, delle due Chiese di Fortisse, di
 Meviller, ed altri luoghi; ed il Signor Francesco di Callieres,
 Cavaliere, Signore di Callieres, della Rocca Chellai, e de
 Gigni, e dalla parte dei Signori Stati Generali, i Signori Anto-
 nio Heinio Consigliere Pensionario degli Stati d'Olanda; e di
 Vvest-Frisia, Custode del gran Sigillo, e soprintendente dei
 Feudi della stessa Provincia, Everhardo di Vveda, Signore di
 Vveda, Dykvelt, Batelles, ed altri luoghi, Sig. Capitale del-
 la Città d'Oudevater, Dogano, & Soprintendente de l'Capito-
 lo Imperiale di Santa Maria à Urecht Dyck-Gravio della Riviera
 le Rhein, nella Provincia d'Ytrecht, Prefidente degli Stati
 della suddetta Provincia, e Guillelmo di Haren, Grietman del
 Biet, Deputato dalla parte della Nobiltà degli Stati di Frisia, e
 Curatore dell' Università di Franckera Deputati nella loro assem-
 blea dalla parte degli Stati d'Olanda, d'Ytrecht, e di Frisia, i
 quali dopo avere implorata l'assistenza Divina, ed averli comu-
 nicato rispettivamente al loro pieno Potere, di cui le copie
 saranno inserite di parola in parola alla fine del presente Tratta-
 to, ed averne fatto lo scambio coll'intervenzione del Sig. Baro-
 ne di Lillieront, Ambasciatore Straordinario, e Plenipotenziario
 del Rē di Svezia, il quale ha adempita la funzione di Media-
 tore con tutta la prudenza, con tutta la capacità, e con tutta l'
 equità necessaria: essi sono convenuti a gloria di Dio, e per il
 bene della Christianità colle condizioni, delle quali il tenore è
 quello che segue.

I.
 Vi sarà nell'avvenire fra Sua Maestà Christianissima, ed i suoi
 Successori Rē di Francia, e di Navarra, ed i suoi Regni da una
 parte, ed i Signori Stati Generali delle Provincie Unite dei Paesi
 Bassi, dall'altra, una Pace buona, ferma, fedele, ed inviolabi-
 le, cesseranno conseguentemente, e saranno banditi tutti gl'atti d'
 ostilità, di qualsivoglia maniera fra il suddetto Sig. Rē ed i suddetti
 Signori Stati Generali tanto per Mare, ed alte acque, quanto
 per Terra, in tutto i loro Regni, Paesi, Terre, Provincie, e
 Signorie, e per tutti i loro sudditi, ed abitanti di qualsivoglia
 qualità o condizione, senza eccezione dei luoghi, delle Persone,

II.

Vi sarà una dimenticanza generale di tutto ciò ch'è stato com-
 messo dall'una, e dall'altra parte nell'occasione dell'ultima guer-
 ra sia da quelli ch'essendo tutti sudditi della Francia; ed impe-
 gnati al servizio del Rē Christianissimo, per gl'impieghi, e be-
 ni ch'essi possedevano nell'estensione della Francia, sono entrati,
 e rimasti al servizio dei Signori Stati Generali delle Provincie
 Unite, o da quelli ch'essendo tutti sudditi dei suddetti Signori
 Stati

Stati Generali, ò impegnati all'oro servizio per gli impieghi, e beni ch'essi possederono nell'estensione delle Provincie Unite, sono entrati, ò rimasti al servizio di Sua Maestà Christianissima, e le suddette persone di qualsivoglia qualità, e condizione, senza eccettuare alcuno potranno rientrare, rientreranno, e saranno effettivamente lasciati, e ristabiliti nel possesso, e godimento pacifico di tutti i loro beni, onori, dignità, privilegi, franchigie diritti, esenzioni, costituzioni, e libertà, senza poter essere ricercati, turbati, ne inquietati in generale, ne in particolare per qualsivoglia cagione ò pretesto, per ragione di ciò ch'è accaduto dopo la nascita della detta Guerra, e conseguentemente del presente Trattato, e dopo ch'egli sarà stato ratificato tanto da sua Maestà Christianissima quanto dai suddetti Signori Stati Generali, sarà permesso a tutti, e ad ogn'uno in particolare, e senza aver bisogno di Lettere d'abolizione, e di perdono, di ritornare in persona nelle loro Case, à godere le loro terre, e tutti gli altri beni, ò disporre in quella maniera, che parerà loro, I I I.

E se si fanno alcune prese dall'una, e dall'altra parte nel Mar Baltico, ò in quello del Nord da Terneuse fino al termine della *Manche* nello spazio di quattro settimane, ò dal termine della suddetta *Manche* fino al Capo di S. Vincenzo nello spazio di sei settimane, e di là nel Mare Mediterraneo, e fin alla *Ligne* nello spazio di dieci settimane, e al di là della *Ligne*, ed in tutte l'altre parti del Mondo nello spazio di 8. Mesi, numerando dal giorno che si farà la pubblicazione della Pace à Parigi, ed alla Haya, le dette prese, e danni che si faranno dall'una, e dall'altra parte dopo il termine prefisso, saranno portati in conto, e tutto ciò che sarà stato preso sarà reso con compensazione di tutti i danni che ne saranno provenuti.

I V.

Vi sarà di più fra il suddetto Sig. Rè, e i suddetti Sig. Stati Generali, e loro sudditi, ed abitanti reciprocamente una sincera, ferma, e perpetua amicizia, e buona corrispondenza, tanto per Mare, quanto per Terra in tutto, e per tutto, tanto dentro, quanto fuori d'Europa, senza risentirsi delle offese, e danni ch'essi hanno ricevuti tanto per passato quanto coll'occasione delle suddette Guerre.

V.

Ed in virtù di questa amicizia, e corrispondenza, tanto Sua M. quanto i Sig. Stati Generali procureranno, ed avvanzeranno fedelmente il bene, e la prosperità l'uno dell'altro, ogni ajuto, consiglio, ed assistenze reali in ogni occasione, ed in tutti i tempi, e non acconsentiranno nell'auverire à qualsivoglia Trattato; ò negoziazione che potesse apportar danno all'uno, ed all'altro, à romperanno, e ne daranno gl'auvisi reciprocamente con diligenza, e sincerità subito che ne avranno notizia.

VI.

Quelli sovra i quali alcuni beni sono stati sequestrati, e confiscati nell'occasione della detta Guerra, avendone occasione i loro Eredi di qualsivoglia condizione ò Religione, godranno di questi beni, e ne prenderanno il possesso di loro privata autorità, e in virtù del presente Trattato senza che abbino bisogno di ricorrere alla giustizia, non ostante tutte l'incorporazioni al Fisco impegni, sentenze preparatorie ò definitive date per difetto, e contumacia nell'absenza delle parti, e quelle non intese. Trattati, accordi, transazioni, qualsivoglia rinunzia che sia stata messa per escludere dalla parte dei detti beni quelli, ai quali essi devono appartenere, tutti e ciascuno beni, e di ritte che conforme al presente Trattato saranno restituiti, ò devono essere restituiti reciprocamente ai primi proprietari, ò avendo occasione, potranno essere venduti dai detti proprietari senza ch'abbiano bisogno d'impegnare un consentimento particolare, e conseguentemente i proprietari delle rendite, che dalla parte dei Fisci saranno costituiti in luogo dei beni venduti, come ancora delle rendite, ed azioni essendo della carica dei Fisci rispettivamente potranno disporre della proprietà di quelle per rendita, o altrimenti come dei loro altri proprii beni.

VII.

E come il Marchesato di Betgen op. Zoom con tutti i diritti ed entrate che ne dipendono, e generalmente tutte le Terre, e beni appartenenti al Sig. Co: d'Auvergne Collon. Gen. della Cavall. Leggera di Francia, e che sono sotto il potere dei suddetti Signori Stati Generali delle Provincie unite, sono stati confiscati con l'occasione della Guerra, à cui il presente Trattato deve dare un fine

felice, è stato concluso che il detto Signor Conte d'Auvergne sarà rimesso al possesso al detto Marchesato di Bergen op. Zoom sue appartenenze, e dipendenze, come ancora nei suoi diritti, privilegi, usanze, e prerogative, delle quali egli godeva avanti la dichiarazione della Guerra.

VIII.

Tutti i Paesi, Città, Piazze, Terre, Forti, Isole, Signorie, tanto dentro, quanto fuori dell'Europa che potessero esser state prese, ed occupate dopo il principio della presente Guerra, saranno restituite dall'una, e dall'altra parte nello stesso stato ch'esse erano per le Fortificazioni al tempo della presa, e quanto agli altri edifizij, nello stato ch'essi si troveranno senza potervi distruggere, o far alcuna, ne deteriorare, senza ancora poter pretendere alcun risarcimento dei danni per ciò che può essere stato demolito, o minatamente il Forte, ed abitazione di Pontechery sarà reso nelle suddette condizioni alla Compagnia dell'Indie Orientali stabilita in Francia; E quanto all'Artiglieria ch'è stata condotta dalla Compagnia dell'Indie Orientali delle Provincie Unite, ella resterà ancora come le munizioni da Guerra, e da bocca. Schiavi, e tutti gl'altri effetti, per disporne come le piacerà, come pure delle terre, diritti, e privilegi ch'ella ha acquistati tanto dal Principe, quanto degl'abitanti del Paese.

IX.

Tutti i Prigionieri di Guerra saranno liberati dall'una, e dall'altra parte senza distinzione, ò riserva, senza pagare alcun riscatto.

X.

La levata delle contribuzioni tenderà da una parte e dall'altra dal giorno della consegna delle ratificazioni del presente Trattato di Pace, ed alcuni av anzi di dette contribuzioni dimandate, e cessasse non potranno esser riscossi: ma tutte le pretese, che potessero rimouer à questo oggetto, sotto qualunque titolo ò pretesto saranno del tutto annullate da ambe le parti. Come altresì cessaranno alla consegna delle dette ratificazioni del presente Trattato tutte le contribuzioni d'una parte, e l'altra à riguardo dei Paesi del Rè Christianissimo, e Cattolico.

XI.

Per istabilir maggiormente, e far sussistere questo Trattato, si è più convenuto con S.M. eli Sig. Stati Generali, che essendoli stato fatto a questo Trattato, si farà, come qui si fa in questo, una rinuncia tanto generale quanto particolare sopra ogni sorte di pretese, tanto del tempo passato che del presente, qualunque potessero essere, che una parte potesse aver sopra l'altra, per le cause in auverire tutte l'occasioni che potessero suscitare, e far venire nuove discordie.

XII.

Le strade della Giustizia consueta saranno aperte, e l'corso ne sarà libero scambievolmente, e li sudditi d'ambe le parti potranno far valere i loro diritti, azioni e pretese, seguendo le Leggi, e gli Statuti di ciascun Paese, e ottenervi gli uni contro agli altri indifferentemente tutta la soddisfazione che potrà à loro legittimamente appartenere; e se vi sono state lettere di ripresaglie accordate da una parte, ò dall'altra, sì prima come dopo la dichiarazione della Guerra, resteranno rivate, e annullate salvo alle parti, à prò delle quali elleno farebbero state accordate, provvedendosi per le strade ordinarie della giustizia.

XIII.

Se per inavvertenza ò altrimenti sopravvenisse qualche inosservanza ò inconveniente nel presente Trattato dalla parte della suddetta Maestà ò dei detti SS. Stati Generali e loro Successori, questo Pace ed Alleanza non lascierà di sussistere in tutto il suo vigore, senza venir per questo alla rottura dell'amicizia, e della buona corrispondenza. Ma si riparerà prontamente alle dette convenzioni; e se queste procedessero per colpa di alcuni sudditi particolari, essi ne saranno soli castigati, e puniti.

XIV.

E per meglio assicurare nell'auverire il commercio l'amicizia fra i Vassalli del detto Signor Rè, e quelli delli suddetti SS. Stati Generali stesse Provincie Unite de Paesi, è stato accordato, e convenuto, che accedendovi dopo qualche interruzione d'amicizia, ò rottura tra la Corona di Francia, e li detti Signori Stati delle dette Provincie Unite (ilche a Dio non piaccia) saranno sempre concessi nove mesi di tempo dopo la detta rottura ai Popoli d'ella

parte, e l'altra, per ritirarsi con le loro facoltà: e trasportarle dove loro parerà più espediente. Il che ad essi sarà permesso di fare, senza poter impedirli, ò proceder in detto tempo di 9 mesi ad alcun sequestro de loro beni, e meno ancora alla sentenza delle loro persone.

X V.

Il Trattato di Pace trà il Rè Christianissimo, ed il fù Elettore di Brandeburgo, fatto à San Germano in l'Haja, li 29. Giugno 1619, ora stabilito trà Sua Maestà Christianissima, e Sua Altezza Elettorale di Brandeburgo al presente, tutti i suoi Pontif, ed Articoli.

X V I.

Come importa alla pubblica quiete, che la Pace conchiusa tra Sua Maestà Christianissima, e Sua Altezza Serenissima il Duca di Savoia, li 9. Agosto 1696, sia esattamente osservata, si è convenuto di confermarla col presente Trattato.

X V I I.

E come Sua Maestà, e li Signori Stati Generali riconoscono i possenti Officj, che il Rè di Svezia ha contribuiti incessantemente a' suoi buoni Consigli, ed avvertimenti alla salute, e al riposo pubblico, s'è convenuto da ambe le parti, che la suddetta Maestà Svezese coi suoi Regni sia compresa nominatamente nel presente Trattato nella miglior forma, che far si possa.

X V I I I.

In questo presente Trattato di Pace, e di Alleanza, saranno compresi dalla parte del detto Signor Rè Christianissimo, tutti quelli che saranno nominati prima della consegna delle ratificazioni, e nello spazio di sei mesi, dopo che saranno state consegnate.

X I X.

E dalla parte delli Signori Stati Generali, e del Rè della gran Bretagna, & il Rè di Spagna, e tutti li loro altri Aleati, li quali nel tempo di sei settimane, à contare dal cambiamento delle ratificazioni, dichiareranno d'accettare la Pace. Come anco li tredici comandabili Cantoni delle Alleanze Svizere, & li loro Aleati, Confederati, e particolarmente nella miglior forma, ò maniera che fare si può, le Repubbliche, & Cantoni Evangelici; Zurigo, Berna, Glaris, Basilea, Scafusa, & Appenzel con tutti li loro Aleati, & Confederati, nominatamente la Repubblica di Geneura, & le sue dipendenze, la Città, & Contea del Neuchâstel, le Città di San Gallo Snijlhofa, e Bienne; Item le Leghe de Grisoni, e le dipendenze, le Città di Brem, e di Embde, & in oltre tutti li Rè, Principi, e Stati, Città, Persone Particolari, alli quali li Signori Stati Generali sopra la richiesta che ne farà fatta concederanno che vi siano compresi.

X X.

Il detto Signor Rè, e li detti Signori Stati Generali acconsentono, che il Rè di Svezia, come Mediatore, e tutti gli altri Potentati, e Principi, che voranno intrare in un simile impegno, possino dar à Sua Maestà, e a gli detti Signori Stati Generali le loro promesse, e obbligazioni di Garanzia dell'effecutione di tutto il contenuto nel presente Trattato.

X X I.

Il presente Trattato sarà ratificato, ed approvato dal Signor Rè, e dalli Signori Stati Generali, e le lettere di ratificatione saranno deliberate entro di tre settimane, ò più presto se pure si potrà, da contarsi dal giorno della Sigillatione.

X X I I.

E per maggior sicurezza di questo Trattato di Pace, e di tutti Pontif, ed Articoli quivi contenuti sarà il detto Presente Trattato pubblicato, verificato, e registrato nella Corte del Parlamento di Parigi, e di tutti gli altri Parlamenti del Reame di Francia, e Camera de' Conti di Parigi pure, come così assieme il detto Trattato sarà pubblicato, verificato, e registrato da' detti Signori Stati Generali nelle Corti, ed altri luoghi dove accustomedo di fare le loro publicationi verificazioni, e registrazioni.

In fede di che noi Ambasciatori della suddetta Maestà, e del li Signori Stati Generali, in virtù del Nostro potere rispettivo

abbiamo sottoscritte le presenti, e sigillate colle nostre Arme. A Ryfvyx in Olanda li 20. Settembre 1697.

N. Liliënroot.

(L.S.)

A. Heynsius.

(L.S.)

F. de Weede.

(L.S.)

N. A. De Harlay Bonnevil.

(L.S.)

Verjus de Crecy.

(L.S.)

De Callieres.

(L.S.)

W. v. Haren.

(L.S.)

Segue il tenore della Facoltà delli Ambasciatori, e Plenipotenziarii del Rè Christianissimo.

Luigi per la gratia di Dio, Rè di Francia, e di Navarra, à tutti quelli che le presenti Lettere arriveranno, Salute, Come noi non bramiamo cosa alcuna più ardentemente, che di veder terminata, mediante una buona Pace, la Guerra, dalla quale al presente viene afflitta la Christianità, e che mediante le diligenze, e la mediatione del nostro Cariss. & amatiss. Fratello Rè di Svezia Sono state prescelte le Città di Delft, e dell'Haya da ambe le parti per tener le Conferenze necessarie à quest' effetto, noi con questo stesso desiderio di fermar quanto sarà dal canto nostro, e per l'assistenza della Divina providenza la desolatione di tante Provincie, e l'effusione di tanto Sangue Christiano; cioè facciamo che noi confidando intieramente nell'esperienza, e la capacità, e fedeltà del nostro, amato, e fedel il Sig. de Harlay de Bonnevil Consigliere ordinario nel nostro Consiglio di Stato del nostro amato Sig. Verjus Conte de Crecy Baron di Gaurey Sig. di Baulay, le due Chiese de Miculler, & altri Luoghi, e del nostro amato in Sig. de Callieres, de la Rocha Chellay, e de Signy per le prove vantaggiose, che ne habbiamo fatto in diversi impieghi importanti che habbiamo loro confidati, tanto nel nostro Regno, che fuori per queste cause, & altre buone considerazioni moventi a questo, habbiamo concesso commesso, & ordinato, e deputato li detti Sig. di Harlay, e Crecy, e di Callieres mettiamo, ordiniamo, e deputiamo con le presenti sottoscritte di nostra mano, & habbiamo lor dato, & diamo piena facoltà, e potere, commission, e comando speciale d'andare nella detta Città di Delft in qualità di nostri Ambasciatori straordinari, e nostri Plenipotenziarii per la Pace, e di lui conferire, sia direttamente, sia per l'interposizione degli Ambasciatori, Mediatori rispettivamente ricevuti, & graditi con li Ambasciatori, Plenipotenziarii, e Ministri dei nostri Cariss. amici gli Stati Generali delle Provincie unite dei Paesi Bassi, e de loro Alleati tutti muniti di facoltà sufficienti, e di trattarvi dei mezzi di terminare, e pacificare le differenze, che cagionano presentemente la Guerra, & potranno li nostri sudetti Plenipotenziarii, tutti tre insieme, o due in caso d' assenza dell'altro per infermità, o altro impedimento, o un solo in assenza delli due altri in simile caso d' infermità, o altro impedimento convenire insieme, e sopra questi concludere, e sottoscrivere una buona Pace con la stessa autorità, che noi faremmo, & potremmo fare, se ciò fossimo presenti in Persona, ancor, che vi fosse qualche cosa, che richiedesse un ordine più specifico non contenuto in queste presenti; promettendo in Fede, e parola di Rè, di tener fermo, & adempire tutto ciò, che li detti Signori Harlay, de Crecy, e de Callieres, o da due di loro in caso d' assenza dell'altro, per infermità, o vero altro impedimento, ò da un solo in assenza delli due altri in simile caso d' infermità, o altro impedimento s'haverà stipulato, promesso, & accordato, e di farne spedire le nostre lettere di ratificatione nel tempo, che haveranno promesso à nostro Nome di provvederle; imperochè tale, è la nostra volontà. In testimonianza di che noi habbiamo fatto mettere il nostro Sigillo à queste presenti.

Dato à Versaglia li 25. di Febraro 1697. del nostro Regn 054 Era sottoscritto Lovis.

E sopra il piego era scritto dal Rè.

Segno Colbert.

Segue

GLi Stati Generali delle Provincie Unite de' Paesi Bassi, a tutti quelli che queste presenti vedranno, Salute: Come noi non desideriamo cosa alcuna più ardentemente che di veder terminata con una buona Pace la Guerra, da cui la Christianità al presente è travagliata; e che per le cure, e la interposizione del Serenissimo Rè di Svezia il luogo di Rysvvyck è stato da tutte le parti scielto per il luogo delle Conferenze; Noi per questo medesimo desiderio di arrestare per quanto sarà possibile, la desolazione di tante Provincie, e l'effusione di tanto sangue Christiano, abbiamo voluto contribuirvi tutto ciò che da noi dipende, e per quest'effetto deputare nella detta assemblea alcune persone del corpo della nostra, che hanno date molte prove della conoscenza ed esperienza che tengono degli affari pubblici, come altresì dell'affetto che hanno per il bene del nostro Stato; e come li Sig. *Giacomo Boreel*, Signor di Duijnbeck, *VVesthoven*, e *Merestejn*, Senatore, e Borgomastro della Città di Amsterdam, e Consigliere deputato della Provincia d'Olanda; *Everardo de VVeede*, Sig. di VVeede, *Dyckvelt*, *Rateles*, &c. Sig. Foncier della Città di Oudevater, *Degano*, & *Escolatre* del Capitolo Imperiale di S. Maria di Utrecht, *Dijk-Grave* della Riviera di Rhin, nella Provincia di Utrecht, Presidente degli Stati della detta Provincia; e *Guglielmo di Haren*, *Grierman di Bit*, deputato dalla parte della Nobiltà negli Stati di Frisia, e Curatour dell'Università à Franckera, deputati nella nostra Assemblea dalla parte degli Stati di Olanda, di Utrecht, e Frisia, si sono segnalati in molti impieghi importanti per nostro servizio, o v'elli hanno date delle Marche della lor fedeltà, applicazione, e destrezza nel maneggio degli affari, per queste cagioni, & altri motivi, che à ciò ci spingono, abbiamo commessi, ordinati, e deputati li Sig. *Boreel*, de *VVeede*, e di *Haren*, commettiamo, ordiniamo, e deputiamo con le presenti, e loro abbiamo dato, e diamo piena Autorità, Commissione, e Ordine particolare di andar à Rysvvyck, in qualità di nostri Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii per la Pace, e conferirvi sia direttamente, ò sia per l'interposizione degli Ambasciatori Mediatori rispettivamente ricevuti, ed aggraditi, con gli Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii di Sua Maestà Christianissima, e de' suoi Alleati, muniti di autorità sufficienti, e trattarvi dei mezzi di terminare, e pacificare le differenze, che cagionano al presente la Guerra, e potranno i nostri sudetti Ambasciatori, e Plenipotenziarii tutti tre assieme, ò due in caso dell'assenza dell'altro, per infermità, ò altro impedimento, ò un solo nell'assenza degli altri due in egual caso di Malattia, ò altro impedimento, iui convenire, e sopra di ciò concludere, e segnare una buona, e sicura Pace; e generalmente far negoziare, promettere, & accordare tutto ciò ch'egli stimerà necessario per il suddetto effetto della Pace, e di fare generalmente tutto ciò che noi potremmo fare se vi fossimo presenti, quando ancora perciò vi fosse necessità pel potere, ò dell'autorità più speciale, non contenuta in queste presenti promettendo sinceramente, e con buona fede di riceverle come cosa di mio gusto, ferma, e stabile tutto ciò che dal detto Signor *Heinsius* insieme coi nostri altri tre Ambasciatori, e Plenipotenziarii, ò con due, ò un solo fra loro, in caso di Malattia, d'assenza, o d'altro impedimento degli altri, o ancora un solo in assenza di tutti tre in simil caso di Malattia, o d'altro impedimento sarà stato stipulato, promesso, e accordato. e di farne spedire le nostre Lettere di Ratificazione, nel tempo ch'egli averà promesso à nostro nome di stabilirle.

Dato all'Haya nella nostra Assemblea, sotto il nostro gran Sigillo, il Parafo del Presidente della nostra Assemblea, e la sottoscrizione del nostro Registratore ai 5. d'Agosto dell'Anno 1697. Era notato F.B. di Reede, come sopra il plico era scritto, per ordine dei detti Signori Stati Generali. Era sottoscritto F. Fagee. E sigillato col gran Sigillo in cera rossa.

GLi Stati Generali delle Provincie Unite de' Paesi Bassi salute a tutti quelli che vedranno le presenti. Essendo che noi niente più ardentemente desideriamo, che di veder

finita da una buona Pace la Guerra, da cui la Christianità è stata al presente afflitta, e che per mezzo del Serenissimo Rè di Svezia il luogo di Rysvvyck, è stato aggradito da tutte le parti per il luogo delle conferenze, noi per questo medesimo desiderio di arrestare per quanto che ci sarà possibile la desolazione di tante Provincie, e lo spargimento di tanto Sangue Christiano, abbiamo voluto contribuire tutto ciò che dipende da noi, e per questo effetto noi abbiamo deputato da qui avanti in qualità di Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii nella detta Assemblea alcune persone del corpo della Nostra, che hanno dato più prove della cognizione, ed esperienza ch'hanno eglino degli Affari pubblici, come altresì dell'affezione ch'hanno per bene del nostro Stato, e come li Signori *Giacomo Boreel* Signor di Duijnbeck, *Westhove*, e *Inerestejn* Senatore, e Borgomastro della Città di Amsterdam, e Consigliere deputato della Provincia d'Olanda; *Everardo de VVeede* Signore di VVeede, *Dyckvelt*, *Rately*, &c. Signor Fancier della Città d'Oudevater, *Degano*, & *Escolatre*, e del Capitolo Imperiale di Santa Maria d'Utrecht, *Dyckgrave* della Riviera le Rhin dentro la Provincia d'Utrecht, Residente degli Stati della detta Provincia, e *Guglielmo d'Haren* *Grierman de Bild*, Deputato dalla parte della Nobiltà agli Stati di Frisia, ed avendo noi al presente giudicato à proposito di aggiungere una quarta persona à' nostri sopra nominati Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii per questo medesimo effetto, e che il Signor *Antonio Einsio* Consigliere Pensionario degli Stati d'Olanda, e della Frisia Settentrionale, Custode del gran Sigillo, Intendente di Tries, e Deputato nella nostra Assemblea, della parte della medesima Provincia, segnalato in molti impieghi importanti per nostro servizio ove egli ha data prova della sua Fedeltà, applicazione, e destrezza nel maneggio degli Affari, per ciò, e per altre considerazioni moventi à questo, noi abbiamo commesso, ordinato, e deputato il detto Signor *Einsio* commettendo, ordinando, e deputando colle presenti, e avendo dato à lui, è dando piena potestà commissione, e comando speciale d'andar à Rysvvyck in qualità di Nostro Ambasciatore Ordinario, e Plenipotenziario per la Pace, e conferirvi sia direttamente, sia per mezzo degli Ambasciatori Mediatori Straordinarii, e Plenipotenziarii di Sua Maestà Christianissima, e de' suoi Alleati munito di potestà sufficiente, e trattarvi de' mezzi di terminare, e pacificare le differenze che cagionano al giorno d'oggi la Guerra, e potrà il Nostro detto Ambasciatore, e Plenipotenziario assieme colli sudetti Signori *Boreel* de *Wede*, e de *Haren*, i Nostri tre altri Ambasciatori Straordinarii, e Plenipotenziarii, ouero con due, ò un solo di Essi in caso d'assenza delli altri tre, ò con uno d'essi in caso di malattia d'assenza, ò d'altro impedimento degli altri, ò solo in assenza di tutti tre in simil caso di malattia, ò altro impedimento sarà stato stipulato, promesso, & accordato, e di farne spedire nostre Lettere di Ratificazione nel tempo che haverà promesso in nostro Nome di stabilirle.

Dato al Haya in nostra Semblea sotto nostro grande Sigillo, il parafo del presidente di nostra Assemblea, e la sottoscrizione del nostro Notaro li 5. Agosto 1697. era segnato F.B. de Reede, sopra il plico era scritto per ordine delli Signori Stati Generali era segnato F. Fagel. E Sigilato del gran Sigilo in Cera Rossa.

*Rudimenta Rhetorica ad Orationis omnigena, qua Sacra, qua secularis
structuram: qua Flexanima Candidatis exhibet D. Laurentius
Vigevi Clericus Regularis Messanensis. Typis
Vincentii de Amico 1695. in 4.*

*Constat Paginis 551. prater Preliminaria, &
Indices amplissimos.*

Si vende in Venezia da Girolamo Albrizzi.



Ella parlata al Lettore, dopo aver accennato qualche cosa circa i principii, e progressi di quest'Arte, passa l'Autore ad esporre la sua intenzione: cioè d'esserfi (non ostante l'abbondanza de' Retorici Trattati, sufficienti ormai ad empirne più intiere Biblioteche) risoluto à pubblicare quest'Opera, per unir in quella, quasi in fascetto i sparsi fiori d'un prato, i molti, e principali Documenti datici da' Maestri più celebri, che in varj tempi, e separatamente han scritto, chi sopra una, e chi sù l'altra parte della Rettorica: E questi stessi precetti dati, o sù la Rettorica in genere, o sù l'antica giudiziaria (che fù il principale impiego de' Profani Oratori, cui tanto deve quest'Arte) specialmente adattarli alla Rettorica Sacra, in maniera, che sia valevole a costituir un eccellente Predicatore nel suo Ministero perfetto.

Del resto per farned di quest'Opera comprendere à prima fronte i moltissimi pregi, basterebbe il dire esser parto del M.R.P.D. Lorenzo Vigevi, che quanto hà scritto, hà praticato in ogni tempo, ed in ogni sorte di componimenti, con quell'applauso, che ad ogn'uno è ben noto: e di cui l'esser nella Rettorica perfetto è il vanto minore, essendo si per altro profondo in tutte le Speculative Scienze, particolarmente nella Filosofia, e Teologia, nel Magistero delle quali fin da' primi anni hà impiegato la sua Gioventù, e nelle quali tuttavia con tanta lode applicato si trova Lettor della prima Cattedra di Teologia Scolastica nel famoso Seminario di Messina. La qualità d'un tal Autore dovrebbe certo bastare à far indubitata fede della perfezzione d'un Opera. Può come che in tre Libri questo suo Trattato egli divide, intitolando il primo *De Muneribus Oratoris*, il secondo *De Partibus Orationis*, ed il terzo *De Orationum generibus*; noi pensiamo far cosa non ingrata a' Lettori, se d'ognuno di quelli accennaremo quì una brevissima Idea, che gioverà a fargliene, come in un occhiata, comprendere i pregi, ed utilità non piccole.

E per cominciare dal primo, che versa intorno all'Ufficio dell'Oratore, in cinque parti questo dividefi. Nella prima delle quali, che è dell'Invenzione, si discorre ampiamente degl'Argomenti, o che siano intrinseci, quali sono i presi dal Nome, dalle Parti, e dal Tutto, da' Comparati, dagl'Opposti, e dalle moltissime circostanze reali, e personali: o che siano estrinseci, dependenti da esterna autorità, o testimonio: tra' quali essendo primario, e fondamento di tutti il Divino, con tal occasione tratta de' sensi della Divina Scrittura, e maniere di Concettizar sopra quella. Dagl'Argomenti passa agl'Affetti, prima in genere, e poscia individualmente d'ognuno insegnando i più propri modi di muoverli, e quai in quali persone, secondo le varie età, e condizioni, fogliano più vigorosamente regnare. Ma perche poco gioverebbe saper quali provvisioni siano all'

all'uman vivere necessarie, quando poi di quelle non sapessimo provvederci in tempo, mancassimo di luogo adattato a conservarli; quindi utilmente dopo aver trattato degli Argomenti, che sono la materia dell'Invenzione Retorica, fa passaggio alle note letterarie, o con altro nome Selve, che sono come riservatoi, e granai, ne quali conserviamo raccolta messe, per potersene poi a suo tempo, secondo l'opportunità del bisogno prontamente avvalere: essendo pur troppo da stolto differire a cavare il pozzo, o a seminare il grano, quando già o si brucia della sete, o si sviene d'inedia.

Trova la materia, resta il disporla. Che però la Seconda parte è della disposizione in cui danti le regole di ben disposte coll'ordine più connaturale, e proficuo gl'Argomenti, Dottrine, e Conclusioni trovate.

Ma perche non basta, per usar la frase di Tullio *Quo loco* si pongan le cose, ma *Oportet videre quoniammodo*, questa maniera d'ornarle, e per così dire, vestirle alla moda, secondo la foggia più vaga, è quella appunto, che Elocuzione si chiama, e costituisce la terza parte di questo Libro. Della quale elocuzione essendo doppio l'ufficio, muovere, e dilettere; quindi della Virtù motrice v'è prima a parte a parte assegnando le molte Figure, come distinguere le Simpatetiche dalle Contenziose, e le Simpatetiche dell'intelletto dalle Simpatetiche della Volontà, come le Contenziose di quello dalle Contenziose di questa; e poi coll'occasione dell'altro ufficio di dilettere, nel che consiste l'elocuzione oratrice vedrai quì ampiamente trattato dell'Armonia, del Periodo, dell'Eleganza, della Metafora, della Proprietà delle Voci, delle Figure, delle Parole, de' Tropi, e degl'Epitetti: e sopra tutto con particolar diligenza della Dignità, e Varietà dello stile, che dourebbe essere, per così dire, Camaleonte e diafano, con diversificarsi, non solo secondo il diverso genere dell'Orazioni, ma in una Orazione medesima ad ogni variarsi della materia: qual Proteo cangiante, ora comparendo delicata Dama tutta fiorita, e cascante di vezzi, ed ora generoso Campione sol cinto d'imbrunito acciaio: ora forger Gigante a toccar quasi le nuvole, ed ora fatto Pimmeo appena esser visibile all'occhio: qui quieto placido mare ne pur increspato da un zefiro, ed ivi qual Oceano fremente, da nembi, e turbini sossopra sconvolto. Per ragioni di quali mutazioni evvi lo stile Tenue, e Veemente, l'Umile, e l'Sublime, il Magnifico, e l'Infimo, il Grave, e l'Arguto, l'Eroico, e l' Familiare, il Copioso ed il Ristretto, con tutte quell'altre specie, che quì colle regole ed a discernere, ed a praticarle proprie s'annoverano. E chiudendo questa materia coll'Amplificazione (che distinta in Topica, ed elocutrice, qual da ricche miniere, da tutti i luoghi Topici, e dalle Figure, sù la sterilità medesima, vena abbondante d'amplificar ci propone) passa alla quarta parte della memoria, che nulla appartenendo all'Oratoria, pure è dote sì necessaria dell'Oratore, che per mancanza d'essa unicamente, molti, per quanto a dovizia provisti d'ogn'altro, venne conteso poter ne' pubblici Teatri sposarsi colla Fama, e cogl'applausi de' Popoli amatori.

Della memoria e reale, e verbale si danno quì prima gl'agiuti naturali, che non sono pochi, e poscia gl'artificiali, che alcuni chiamano Memoria locale; e consiste nel presentarsi certe, o Immagini, o Vocaboli, o Numeri, o per meglio dire certa quantità di tutti insieme, a quali riferiscansi le cose, che vuole impararsi. Qual Arte quanto è certo difficile, ed averla posseduta moltissimi fino al miracolo, tanto a chi non abbiavi avuto il detto d'apprenderla, averla voluto troppo ansiosamente cercare, servì a far perdere l'intelletto mentre s'inoltrava a cercar la memoria in questo laberinto di luoghi senza quell'unico filo d'Arianna, che consiste in una natural attitudine, o forza d'apprendere, che malevolmente può insegnarsi coll'Arte.

La Pronunziatione meritamente da S. Agostino chiamata *Res in Oratoria officina prima, vel sola*, e da Demostene definita per sufficiente a supplir essa sola a tutte l'altre parti della Retorica costituisce la quinta, ed ultima parte di questo Libro. Vedendoci quì in breve ristretto quanto mai han detto gli Autori circa le regole della buona Pronunzia,

anza, la variazione, a l'inflessione della voce, colle maniere di ben reggere ogni parte dell'Azione, o Gesto: il capo, gl'occhi, la fronte, il volto, e sopra tutto le mani stimate Quintiliano due altre lingue faconde, mentre se l'altre parti dell'Azione aggiutano chi parla, *Manus prope ipse loquuntur*. Dalche deducesi la grand'importanza di questa parte che da molti negletta è causa di vedersi si rari gl'eccellenti Oratori.

Sbrigate nel primo Libro le parti dell'Oratore, che sono come il fondamento della Retorica, passati nel secondo alle parti dell'Orazione, che costituiscono l'intiera architettura dell'Edificio, cominciandosi dall'Esfordio, che n'è la facciata: di cui fassi quì vedere l'Ufficio, e l'importanza, li fondi di cavarne in ogni occasione, e facilmente, le perfezioni, ed i Vizj, quelle come Porti, a' quali debba veleggiarsi, e questi come Sirti, da cautamente schivarsi, colle maniere finalmente di ben pronunziarlo, accompagnandolo col decente gesto, e colla voce.

Segue la Proposizione, da cui dipende il frutto, non che l'applauso di tutta l'Orazione, insegnandosi, come debba essere insieme, ciò che a prima vista parrebbe contraddittorio, unica, ed universale (quello in se, e questo quanto al comprendere tutto ciò, che dovrà dirsi nell'intiero suo progresso) chiara, ma non volgare, ben divisa, ma con ritenere l'unità, nuova, ma senza dar nell'insolito, e se pur vecchia farà, resa gradevole colla novità del proporla o Problematica, o Metaforica, o con Paradosso, o Contraposto, ed in altre cento maniere, che possono servir di condimenti a torne la nausea, facendo variar di sapore la stessa qualità di vivanda.

Stabilita la Proposizione, non resta, che introdursi alle pruove, e questa è l'altra non men importante parte dell'Orazione, cioè (come una bella porta tanto contribuisce alla nobiltà del Palagio) farla andar decorata d'una bella Introduzione, che sia candida, propria, e non sproportionata, non confusa, non universale, e non oscura: quai vizj quì a schivare s'insegnano, co' fonti di cavarne delle perfettissime, e calzanti ad ogni genere d'argomento. Ma perche prima di scendere alle pruove d'un fatto, bisogna questo, come in un specchio proporre sotto gl'occhi, di chi dovrà darne il giudizio; per tanto dall'Introduzione si passa a trattare della Narrazione, quale se farà secondo le regole quì assignate d'esser verisimile, chiara, non mutila, non superflua, e vestita conforme le circostanze non meno di ciò, che si narra, che secondo gl'affetti di colui, che ascolta, farà tanta breccia nell'animo degl'Uditori, che prima d'applicarvi le catapulte degl'argumenti più convincenti, può darli per espugnata la fortezza del loro consenso.

Pure quando ciò non facesse la Narrazione, farallo infallibilmente l'Argomentazione, che è la principal d'ogni Retorico componimento, stante che, se l'altre cose dispongono, questa sola ci dà la vittoria: ed è doppia, una detta confermazione, provando direttamente il nostro Assunto, e l'altra confutazione dal provarlo indirettamente col solo risolvere le ragioni contrarie, che quello combattono. E dell'una e l'altra potran quì vedersi brevemente le regole.

Provato ciò, che intendiamo, non resta, che l'ultima parte di ben chiudere coll'Epilogo, e con una veemente commozione d'Affetti: il che come fare si debba, quì assai utilmente s'espone. Ponendosi per ultima corona di questo Libro le non men facili, che pronte maniere di ben fare i Passaggi: quali essendo come i nervi, che ben uniscono i vari membri d'un corpo, non dobbiam maravigliarci, che per difetto di questi molte Orazioni, per altro bellissime in tutte le loro parti distintamente considerate; riescano a chi le rimira nel loro intiero mutile, storpie, e mostruose, come appunto un corpo co' nervi slogati, o colle pietre non ben commesse una fabrica, più che diletto arreccarebbe compassione, e deformità ad ogni pupilla non affatto cieca.

Insegnato nel primo Libro qual sia l'ufficio dell'Oratore, e nel secondo quale il compito lustro d'un Orazione perfetta, passa l'Autore in questo terzo, ed ultimo, che *De Generibus Oratorum* l'intitola, a far vedere in quante maniere e l'Oratore il suo sapere, el'O.

e l'Orazione possa mostrare il suo vigore: parlandosi prima ampiamente delli tre Generi, **Dimostrativo, Deliberativo, e Giudiciale**; d'ognuno de' quali con adattato metodo, vassi a parte a parte mostrando la materia, intorno alla quale versa, e dalla quale prende i suoi argomenti, la forma, e stile col quale dee trattarsi, le specie che abbraccia, e le regole in somma di ben riuscire in ciascuno. Ma quello che più dee stimarsi il Paralello, che sbrigatosi da questi generi, istituisce frà l'Orazione profana e la Sacra mostrando, come a quest'ultima debbasi incontestamente la palma: qual sia il suo proprio carattere, stile, materia, forma, fine, con tutti gl'avvertimenti di degnamente trattarla così nel genere Argomentativo, che nel Dottrinale.

Con ciò potrebbe comparir finita quest'Opera, ma non contento l'Autore d'un mediocre profitto di chi vorrà di quella servirsi; compito di trattar dell'Orazioni proprie, passa a parlar anche di quelle, che impropriamente cadono sotto un tal nome, trattando per ordine de' Geroglifici, Emblemi, Imprese, ed ogni altra sorte di Simboli, delle Inscrizioni, Elogj, Epitafj, Epistole, Prefazioni, Istoria, Favole, Parabole, Enimmi con inserirvi in ogni una di queste specie molto nuove, ed utilissime osservazioni. Come tra l'altre vedrai con argomenti non solo cavati dalla Retorica, ma dalla Teologia più fondata stabilita una più vera, e più nuova differenza trà la Favola, e la Parabola. Rigettato l'abuso di molte Prefazioni, quanto men bene, tanto più frequentemente oggidì praticate, mostrandocene il sodo, e non fallace metodo: I requisiti dell'Impresa che chiamano Perfettissima, col giudizio e colle regole di tutte l'altre: La maniera di scrivere non solo elegantemente, ma in Cifra l'Epistole, con molte invenzioni, che servono a chiuderne i sensi, contendendone altrui, anche nell'atto d'attualmente leggerle l'intelligenza, e cento e mille altre curiosità peregrine.

Quali, come ancora tutta quest'Opera, chiude con una bella Appendice *De imitatore* che è quel singolar Privilegio à noi conceduto, ciò che indispensabilmente compete ad ogni corpo, di poter assomigliarsi coll'animo a quelle sembianze, che più aggrandinano al nostro genio. E sembianze disse, dovendo l'Imitazione esser simiglianza, e non trasformazione: a causa di che scuopre quì l'Autore, colla sua sempre solita felicità, il furto di molti de'

nostri tempi, che spacciandosi per Imitatori, danfi

a conoscer per ladri: a par dell'ingiustizia

di chi abbia voluto tacciar di la-

trocinio i veri

Imitatori.

L'uno, e l'altro schiverà, divenendo insieme

Orator perfettissimo, chi porrà in

prattica quanto in quest'

Opera assai dotta-

mente stà

scritto.



*Lettera del Sig. Dottor Matteo Giorgi Genovese
al N. H. Veneto N. N.*

IN CUI

Sirispone all'opposizioni fatte alla sua Epistola detta Saggio della nova
Dottrina di Renato des Cartes dal Sig. Abbate Michel' Angelo
Fardella Professore d'Astronomia, & Meteore nel
Famosissimo Studio di Padova.

Illustriss. & Excellentiss. Sig. Sig. Patron Col:



Ueste mie brevi repli-
che alle impugna-
zioni erudite del Sig.
Abbate Michel' An-
gelo Fardella, con-
tro un picciolo Sag-
gio della dottrina di
Renato des Cartes,
anno bisogno e di Pa-
trocinio autorevole, per non comparire
sprezzevoli, e di benigna Censura, per
acquistar correzione; e l'uno e l'altro di sì
riguardevoli beneficii non sò io da chi
possa promettermi più compito, che da
V. E. il di cui fino intelletto à saputo unire
sibene li principii della sapienza alle mas-
sime del governo, che non è meno splen-
dore di verità negl'oscuri sentieri dell'Ac-
cademia, di quel che sia lume di gloria in
una delle più grandi Republiche, che si-
gnoreggino nel Mondo. Un motivo d'in-
teresse sì nobile mi à reso perciò animoso
di presentarle all'E. V. ficuro che si degne-
rà d'accoglierle con quell'Eroica genero-
sità, colla quale à voluto in tanti rincon-
tri favorir così altam ente l'Autore. Ne
per una tale fiducia, posso io restar sogget-
to ad alcuna taccia d'ardire, perche l'aspet-
tare eccessi di grazie da un Personaggio,
nel di cui spirito s'ammirano compendia-
te le virtù di tanti Eccelsi Antenati, non è
cimento della speranza, ma condotta del-
la ragione.

Già per servire ad un Cavalliere, a cui

devo ogni più pronta osservanza, diedi in
luce il mio Saggio della nuova dottrina di
Renato des Cartes, in cui brevemente spie-
gai, con dodici proposizioni, le difficoltà,
che alla mia debolezza faceano forza insu-
perabile, per non ammettere i primi fonda-
menti di quella Filosofia. Leggo adesso,
in una lettera del dottissimo Signor Mi-
chel' Angelo Fardella, professore d'Astro-
nomia, e Meteore nello Studio di Padova,
all'Illustrissimo, ed eruditissimo Signor
Antonio Magliabechi, la censura delle
mie dimostrazioni. Or dunque è dovere
che si rinovi la disputa, e s'esponga al vasto
e finissimo intendimento di V. E. il ristretto
delle mie proposizioni, e le dottissime op-
posizioni del Sig. Avversario, l'une e l'altre
poste in cimento.

Due sono i principali fondamenti Fisi-
ci di Renato, ch'io presi ad esaminare, la
sua idea della sostanza corporea, e la gran-
dezza di essa infinita; seguitai però, senza
veruna anticipazione, l'orme di sì gran Fi-
losofo, ed andai con ogni cautela, per esse,
alla ricerca del vero. Ponderai perciò sul
principio tutto quel, che si può inferire
dall'unica supposizione ammessa per ve-
rissima, che è: non potere Iddio essere cau-
sa d'errori, ed ingannarci, e provai non po-
terfi da ciò inferire altro, se non che siamo
certissimi di non essere ingannati intorno
alle cose, o rivelate da Dio, o evidenti all'
intelletto. Dimostrai nella seconda pro-
posizione non potere inferirsi dall'accen-

V 2 nato

nato supposto; che la mente nostra non possa apprendere o giudicare il falso in quelle cose che necessariamente il senso, o l'immaginazione ci rappresenta, se ben chiare e distinte vengano rappresentate, anzi non contento d'aver provato questo diffusamente nella stessa proposizione, lo dimostrai ancora più strettamente nella terza.

Tutto ciò passa sotto silenzio il Sig. Abbate Fardella, e prende ad impugnare le susseguenti proposizioni, le quali è dovere in primo luogo ridire brevemente come sono, per maggior chiarezza.

Dico dunque nella quarta proposizione, (ed è la prima riportata dal Sig. Avversario che l'idea dello stendimento in lungo, largo, e profondo, non basta per farci generalmente intendere, con chiarezza, e distinzione, il corpo mobile.

Dico nella quinta, che riferisce egli in secondo e terzo luogo; dal concepire necessariamente uno stendimento, non potere inferirsi che concepiamo una cosa mobile.

Dico nella sesta, che si rapporta in quarto luogo, falsamente inferire des Cartes, che la sostanza del corpo è infinita, o indistinta, da ciò solo che necessariamente ci immaginiamo infiniti spazii.

Nella settima dimostro lo stesso in altra maniera.

Nell'ottava provo che lo spazio, immaginato fuori de' supposti termini del Mondo, non è sostanza corporea.

Nella nona porto un'altra dimostrazione più stretta.

Si convince lo stesso nella decima, e si scuopre l'errore tremendo, ed empio, che per legittima conseguenza s'inferisce dalla dottrina Cartesiana.

Finalmente si dimostra nell'altre, che sieguono, esser pure negazioni li spazii immaginari, se precisamente s'intendano fuor dell'immenfità di Dio, e scuopresi l'inganno di Renato des Cartes.

Or è tempo di vedere ciò che vagliano in contrario le risposte del Signor Michel'Angelo; ma protesto io prima, che siccome venero sommamente il gran sapere, e l'erudizione straordinaria di esso, così

non intendo ferirlo in maniera alcuna quando il calor della disputa libera, e l'ardentissimo amore della verità porti fuori qualche acume nell'esprimere i miei concetti.

M'avvisa egli in primo luogo non essere nuova la dottrina di Des Carte, e porre molte erudizioni per mostrare quanto abbia preso dagli Antichi quell'insigne Filosofo; non v'era però necessità alcuna di questo avviso, perchesò benissimo quel che dalle antiche dottrine à trasportato in suoi volumi, e basta vedere la censura editissima di Monsignor Pietro Daniele Vezio, sì che resta libero il Sig. Fardella dall'impegno di mostrare ciò che trovasse espresso nell'Opere del grande Agostino.

Quella però ch'impugno, base principale della Cartesiana Fisica, e del tutto nuova, perche non s'è mai letto in Platone, Aristotele, Agostino ed altri: consistere nella natura della sostanza corporea nelle precise misure dello spazio. Di più che la quantità della materia sia sempre divisa in infinito, eben dottrina antica, ma che attualmente qualche parte della sostanza corporea sia infranta, e minuzata in piccolezze infinite, o sia in parti di piccolezza infinita, e pur anch'essa una cosa nuova, e delle principali che costituiscono la Fisica di Renato.

Ma, lasciate queste superfluità, offeriamo se dalle mie dimostrazioni venga indubitata questa nuova dottrina, che solamente io mi sono preteso ad esaminar nel mio Saggio. Si pretende in contrario abbattere la mia prima ragione, con la quale provai non esser chiara, e distinta idea della sostanza corporea, quella del puro stendimento, perche di fatto anche adesso pone in dubbio.

Vien detto essere sofisma questa ragione, per il doppio senso, che pare si racchiude nelle voci di dubbio, e d'idea chiara e distinta; intendere noi chiaramente, e distintamente l'esistenza di Dio, con tutti i suoi attributi, benchè alcuni empii Filosofi non solo pongano in dubbio, ma apertamente neghino e quella, e questi; anche i teoremi della geometria esser posti in dubbio.

da chi non possiede tale scienza, o da chi la rifiuta come imaginaria; poter essere chiaro e distinto il concetto di una cosa in uno, nello stesso tempo, che ad altri è dubbio, confuso, ed oscuro. Finalmente per togliere ogni equivoco: all'ora aver noi chiaro e distinto concetto d'una cosa, quando avendola attentamente esaminata, ed in tutte le sue parti, e rapporti, accuratamente compresa, in guisa tale, che non possiamo più servirci della nostra libertà, siamo necessariamente condotti all'assenso; rispondere perciò i Cartesiani che la loro proposizione vien posta in dubbio non ragionevole, per difetto d'accurato esame.

Tutte queste belle riflessioni punto non vagliono contro la mia proposizione; tanto è falso ch'io prenda in doppio senso le voci di dubbio, e d'Idea chiara e distinta, che più tosto levo ogni equivoco, portando le stesse parole di Renato des Cartes, il quale insegna nel luogo da me citato non poter si in modo alcuno dubitare di quelle cose, delle quali abbiamo idea chiara e distinta. Ma che à che fare l'esistenza di Dio in simile ragionamento? ò ammeso nel mio saggio, per tralasciar tutto ciò che non appartiene alla disputa, quelle prime cognizioni verissime: l'esistenza della nostra mente, e l'esistenza di Dio, con tutti i suoi attributi, e fermamente le credo, anzi della seconda sono persuaso da altre ragioni, che mi sembrano invitate, non già dall'idea di Renato. Felice me però, se mi sarà data nell'altra vita quella cognizion chiara, e distinta di Dio, ch'io certo non ò, ne merito d'avere adesso. I teoremi della geometria si conoscono chiaramente, e distintamente, non già per la sola idea di ciò, che vien proposto in essi, ma perche necessariamente s'inferiscono da altri, e questi alla fine dipendono da comuni evidentissime idee, le quali devono prima intendersi da chiunque vuol senza dubbio saper quelli, e che per questo: forse a capir chiaramente, e distintamente il puro e preciso stendimento, s'è bisogno di comprendere, con attenzione ed accurato esame, l'ordine, connessione, ed armonia di molte cose frà loro: vi sono

forse teoremi, da quali possa inferirsi questa Cartesiana proposizione? io certo m'appongo in ciò, che ne secoli a venire non proverassi mai una tal novità, non servendosi i Cartesiani d'altri argomenti, che delle loro idee pretese chiare e distinte; ma, se per impossibile, potesse anche provarsi altronde concludentemente la proposizion di Renato, resterebbe pure in tal caso illesa la mia, bastando a me solamente il dire, che per l'idea del puro, e nudo stendimento, non potiamo chiaramente, e distintamente intendere la sostanza corporea, perche se così fosse, nello stesso tempo, che abbiamo quest'idea chiara e distinta, non potremmo più dubitare in maniera alcuna, ma evidentemente capiremmo in ciò solo consistere la sostanza del corpo, come insegna Renato des Cartes nel luogo citato, essendo in fatti la bella luce del vero così nemica delle tenebre, che subito posseduta dall'intelletto, dilegua d'intorno all'oggetto ogn'ombra di dubbio: Ma è tanto falso che quell'idea non lasci la mente dubbiosa, che più tosto chi più chiaramente e distintamente intende il puro e preciso stendimento, men capisce, per questo solo concetto preciso, la sostanza del corpo, e questa verità sarebbe pur nota al Signor Fardella, se accuratamente avesse considerata quella pura idea, come io feci nella mia dimostrazione, secondo i principii di Des Cartes, perche l'idea chiara e distinta, al dir di questo Filosofo, à ad essere da tutte l'altre così precisa, che nient'altro affatto, oltre quel, che in essa è chiaro, in se contenga, e perciò l'idea del puro stendimento non può farci intendere chiaramente, e distintamente la sostanza capace di movimento, non essendo chiara in quell'idea la mobilità contrasegno di che è il dubbio che a chi più ben distingue più resta.

Ecco provato a bastanza nella mia brevissima dimostrazione quel tanto, che confidentemente dice il Signor Fardella aver io trascurato, ed ecco per ciò manifesto che l'idea del puro stendimento non è idea compiuta, o come dicono le scuole, adeguata del corpo fisico, ed esistente in atto,

ma una di quelle idee, che chiamano inadeguate, ed astratte, precise per conseguente dell'essere in atto, e dall'esser possibile, oggetto in tal guisa più della Matematica, che della Filosofia naturale.

Ne paia strano al Sig. Michel' Angelo, s'io dissi non ancor egli accuratamente considerata quell'idea del puro, e preciso stendimento, imperciocchè, dichiarandosi egli di non sostenere Des Cartes, da me impugnato, *ma solamente di provare che la dottrina di esso (sia pure vera o falsa)* non resta indebolita dalle mie dimostrazioni, posso bene manifestamente conchiudere, che egli ancora dubiti di tal dottrina, mentre non l'approva per vera, ne la riprova per falsa, solamente accinto ed impugnato a contrastar le mie dimostrazioni; che se nell'idea ben intesa del puro stendimento, conoscesse egli chiaramente, e distintamente, cioè senza poterne più dubitare (come dice Des Cartes) il corpo mobile, o sia la sostanza del corpo capace di movimento, tal dottrina le farebbe pure evidente, conforme dice dover essere la cognizion chiara e distinta, e così non farebbe perplesso in dichiararla vera.

Ma che più disputar di questo punto col Signor Fardella, s'egli verso il fine della sua lettera consente all'evidenza della mia proposizione? *Io sin'ora* (dic'egli) *ò ragionato secondo i principii di Cartesio, nulla veramente determinando del principale, e più insignificante attributo del corpo; ne il mio parere è che oltre il reale, e positivo stendimento, non vi possa essere nella sostanza corporea un'altra proprietà, che lo preceda, e vi sia il principio ed il soggetto.* Or posto questo, stupisco che il Sig. Michele habbia detto nulla conchiudere le mie ragioni, mentre consente alla principale di esse, dalla quale tutte l'altre, per diritta, e necessaria conseguenza dipendono. Vediamo di grazia se consente, o no, e se almen'esso resti convinto; egli stesso dice che oltre lo stendimento, può essere nel corpo fisico un'altra proprietà, che sia il principale soggetto di esso; dunque almeno a lui non è chiaro, e distinto il concetto della sostanza corporea, per l'idea del puro stendimento, ma ragionevolmente

ancora ne dubita, e così viene a dare palesemente il voto alla mia proposizione.

Parliamo adesso contro i Cartesiani, e potran forse questi pretendere di persuader questa dottrina ad altri, con dir solamente, che nell'idea bene intesa del puro e preciso stendimento, capiscono evidentemente la sostanza del corpo? ma questa evidenza ancora ad essere così segreta, che solo in chi è Cartesiano risplenda? non potrem dunque ne il Sig. Fardella, ne io, anzi ne pure gl'altri, da quella sola idea chiara, e distinta, posseder quest'evidenza senza che più ragionevolmente si dubiti se la sostanza corporea in ciò solo che si disse consista? pretenderà questa scuola che tutti gl'altri Filosofi soggettino lo stendimento loro, non convinto, ma unliato avanti un Cartesiano, perche *ipso xit*? ma non è vaneggiamento il credere d'avere per un'idea l'evidenza d'una cosa, che gl'altri per quella stessa non l'abbiano? eh lasciam loro queste vanità, e torniamo alla disputa col Sig. Fardella.

Contrasta egli in secondo luogo alla mia quinta proposizione, in cui dissi che dal concepire noi necessariamente uno stendimento di spazii, non può inferirsi che concepiamo una cosa mobile, ciò provando io dall'immenfità di Dio immobile, che non potiamo intendere, senza concepire un'infinità di luoghi immobili, quali (sian ciò ch'esser si vogliano) anno a ridursi a misure di stendimenti, o distanze da qualsivoglia a qualsivoglia parte in infinito, confermando anche questa dottrina con l'idea del moto, quale concepir non potiamo, senza che si dia un luogo immobile.

Porta in vece di risposta alcune difficoltà, che non da altro dipendono, se non da variare, o confondere ciò che m'ingegner render chiaro. Primieramente dice che secondo me, l'essere veramente, e positivamente steso in lungo, largo, e profondo convien solamente al corpo, e questo essere mio sentimento, inferisce dall'aver detto io nell'ultima proposizione, che l'infinito spazio imaginato fuori del Mondo è pura negazione, o stendimento negativo tra-

tralascia però una cosa, ed è, ch'io dissi essere negazioni quelli spazii, se s'intendono precisi, o fuor dell'immensità di Dio. Il corpo fisico, o sia la sostanza corporea venne sul principio da me spiegata secondo la commune chiarissima idea per una sostanza stesa in lungo, largo, e profondo, divisibile, e mobile; sicché in questa definizione vedesi chiaramente lo stendimento esser più generale, di quel che alla sola sostanza del corpo convenga. Lo stendimento preciso tanto dicesi della sostanza stesa, quanto del luogo immobile, ove si stende, perche nulla di ciò importa il concetto astratto dello stendimento intelligibile, considerato dai Matematici, dalla cognizion del quale S. Agostino, se mal non mi rammento, argomentava essere la natura della nostra mente di gran lunga sollevata dalla materia, sendo intesi dalla sola mente gl' infiniti indivisibili matematici ed astratti, non già compresi dall'immaginazione, la quale, se vuole accingersi, ad immaginarli, altera, e confonde con la mole sostanziale il puro concetto loro, il che o non avvertì Des Cartes, o pure a bello studio eccitò con ardore del tutto nuovo l'immaginazione alla ricerca del vero, gonfiando di sane apparenze il volgo baldanzoso, più vago dell'immaginarsi, che dell'intendere.

Già mi basta ancor così divisato lo stendimento generale, e preciso, che noi solo conviene al corpo, ma ancora al luogo di esso; voglio però spiegare i miei sentimenti circa lo stendimento locale, atti forse a far più palese, che per l'idea del puro stendimento, non capiamo cosa mobile. Certo è che il Sig. Fardella non bene avvertì ciò che io dissi del luogo, e del luogo stesso, che interno si chiama, siccome falsamente Renato studiò confonderlo con la materia; dissi io esser pure negazioni li spazii fuori del Mondo se s'intendano precisi dell'immensità di Dio, poter Iddio creare altri corpi di là dal Mondo, e perciò essere ancora possibili i luoghi di essi, adesso però non v'esser cosa alcuna in atto fuori di Dio immenso; ma non ho mai detto che il luogo de corpi già creati non

sia un vero modo d'essere, come per esempio la figura, e che non abbia anch'esso le sue misure in lungo, largo, e profondo, ne deve il Sig. Avversario confondere ciò che dissi de spazii imaginarii, con quel che à da dirmi de luoghi presenti, ove siamo ed ov'è ogni corpo creato. Questi luoghi non sono altro, che modi di essere de corpi medemi, cioè modi d'essere determinatamente presenti all'immensità di Dio immobile, al quale sempre la relazione ogni cosa che si muove, e che è in luogo, anzi propriamente in queste relazioni all'immobile consistono i luoghi istessi, e perciò sono immobili, come diffusamente ne miei principii Fisici, non ancora publicati, o dimostrato, e come in tanto può vedersi appresso Mastrio e Belluto, Autori che devono essere venerati dal Sig. Fardella. Ma benché siano puri modi d'essere i luoghi presenti, anno ancor essi le sue misure, e stendimenti intelligibili per lungo, largo, e profondo, a proporzione de corpi, a quali pure, come proprii modi, si riferiscono, anzi anno pur essi le loro proposizioni a vicenda, nella stessa maniera che le figure; avvegnache, per opera dell'intelletto, non già dell'immaginazione temeraria, necessariamente s'intende a qualsivoglia punto del corpo A, per esempio, esser tutto presente Iddio immobile, il quale pur è presente a qualsivoglia punto di qualsivoglia altro corpo, per la sua vera immensità; ond'è che ciaschedun corpo, e ciascheduna parte, anzi punto di esso, viene ad esser presente per necessità a tutto l'essere di Dio, ma non in tutte le maniere; perche il corpo finito A, per esempio, à una presenza determinata ad un'altra ne à il corpo B, così discorrasì degl'altri, e per conseguente ne siegue, che se si remove il corpo A, ed acquisti la presenza, o sia il luogo del corpo B, sottrahendo in tanto in vece del corpo A, un'altro C, viene questo ad occupare il medesimo luogo, cioè viene ad essere presente intimamente all'immensità di Dio in quella maniera, ed in quello aspetto determinato, che godeva il corpo A, e necessariamente si concepisce da qualsivoglia punto del corpo A, removedo, a ciaschedu-

cheduno di que' segni intelligibili, cioè di quelli aspetti primieri, aquisiti dai punti del corpo C, tante distanze, più o meno prolungate, secondo la maggiore o minore lontananza; ed ecco lo stendimento intelligibile de' luoghi immobili, dalla nostra necessità d'intendere, chiaramente e distintamente dimostrato.

Ponderiamo adesso l'altre istanze dal Signor Fardella; dice egli *allor che con verità e senza abuso intendiamo lo stendimento, cioè a dire concepiamo la vera e reale distensione, non intender noi all'ora lo spazio, ed il luogo immobile, che è solamente di negativa e falsa estensione dotato, ma il vero e fisico corpo, a cui solamente, e per necessità di natura conviene il reale, e positivo stendimento*; dunque intendendosi, per corpo fisico, una sostanza distesa, e mobile, conchiude non potersi da noi concepire, il vero positivo stendimento, e non intenderlo insieme mobile, ed in questa guisa l'immobilità non essere attributo dello stendimento, ma dell'ombra, e pura negazione di esso.

Ma non ved'egli che noi senz'abuso, non potiamo intendere, se non quel, che ci rappresenta il concetto preciso? non vede il precipitoso giudizio di chiunque vuol ridurre la sostanza del corpo al solo, e nudo stendimento, il di cui solo concetto preciso non la rappresenta chiaramente, e distintamente, come già si è con evidenza dimostrato, anche senza suo contrasto, come appare dalle di lui parole citate? non vede lo inganno dell'immaginazione? lo stendimento preciso, torno a dire, deve essere concetto della mente, che confideri questo solo, senza le differenti maniere, nelle quali può convenire, o mobile al corpo, o immobile al luogo, non già impression dell'immaginazione, che lo confonda con la sostanza del corpo; che *cumulo di falsità contiene questo sofisma?* non è vero che intendendo noi senza abuso lo stendimento preciso, s'intenda la reale distensione del corpo, perche in questo preciso concetto solamente risplende la pura grandezza, o misura intelligibile, che tanto al corpo, quanto al luogo medesimo, può attribuirsi; ma quando volesse intendere il Sig. Fardella lo stendimento, che conviene al cor-

po, già sà benissimo essersi dimostrato, con sua buona pace, che l'idea precisa di questo non è idea compiuta del corpo fisico, ma un concetto astratto dall'essere in atto, e dall'esser possibile, anzi preciso dalla stessa corporea sostanza cui s'attribuisce.

Questa verità vie più sempre s'avvalora a fronte dell'altre istanze, che appresso fa il Sig. Fardella; dic'egli in vigor del mio corollario terzo, che intendendo noi Dio necessariamente immenso, indivisibile, ed immobile intendiamo per necessità uno stendimento infinito di luogo immobile, dunque (soggionge) è vero che fuori del nostro concetto esiste l'infinito stendimento dell'Universo, e che lo spazio è senza termine illimitato, non potendolo noi chiaramente concepire, altrimenti potremo intendere Dio senza l'attributo dell'immensità e dell'essere immobile; Conchiude poi (ed ecco che conseguenze) *coi sono obligato ammettere l'infinità dello spazio mondano, e la sua immobilità nella stessa guisa che raggiungano i Cartesiani, appresso i quali lo spazio è un corpo, o sia reale stendimento infinito, e conseguentemente immobile.*

Vediamo di grazia, o Signore, queste conseguenze. Dunque per essere Iddio immenso, e per concepir noi, a cagione di questa immensità eterna, infiniti spazii pur eterni, è necessario che oltre Dio sia in atto, e sia sempre stato un corpo infinito ed immobile? se così è malamente scrisse Des Cartes che Iddio solo è necessariamente in atto, che tutte le cose fuor d'esso, possono essere, e non essere, che non possono aver esistenza necessaria. Che ripugnanza, che orribile falsità! dal puro ed astratto concetto d'uno stendimento infinito, falsamente immaginato per moto sostanziale, inferire che veramente sia in atto una sostanza infinita oltre Dio, anzi che questa sia sempre stata, per essere sempre stata l'eterna immensità di Dio!

Questa tremenda falsità, per un puro impegno, e senza ragione alcuna, bisogna che dicano i Cartesiani, contro la loro idea di Dio, anzi vada in necessaria conseguenza del loro primo errore, come vedremo ancora nella decima mia proposizione; ma s'inganna ben facilmente il Sig. Fardella nell'

nell'inferirla dall'eterna immensità di Dio, e dalla necessità, che abbiamo, a cagione di essa, d'intendere un'infinito stendimento di luoghi.

L'inganno suo dipende dal non aver egli considerate tutte le mie proposizioni e le false connessioni loro; eccone un'altra prova, ecco che altera ancora i miei sentimenti in ciò che soggiunge; perche non o mai detto lo spazio infinito immaginario essere la stessa immensità di Dio, cioè Dio medesimo, non potendo esso concepirsi dalla nostra troppo bassa immaginazione, o ben detto che non possiamo intendere Dio immenso, ed immobile, senza che nello stesso atto, intendiamo esser Dio tutto indivisibilmente, ed immobilmente in ogni luogo immaginabile, e tutto in ciaschedun luogo; del che è manifesto intendere noi necessariamente un'infinità di luoghi immobili, nella maniera già spiegata a bastanza. O detto pure assai chiaramente nell'ultima proposizione che il luogo è un puro modo de' corpi, soggetto a misura, che fuori del Mondo, non vi essendo corpi, non vi sono per conseguente in atto i luoghi di essi, ma che sono puri modi possibili de' corpi possibili, siccome nel Mondo corporeo si sono in atto i luoghi; sicche poteva esser più breve il Sig. Fardella, e tralasciare simili cose superflue, sapendo io benissimo essere l'Idio in se stesso, e non aver bisogno d'altra cosa fuori di se, ne potersi dire fuori del Mondo essere Dio nel nulla, ma veramente in se stesso, e nella sua immensità, siccome era pria del Mondo creato. Di più, ne fuori del Mondo, ne pria del Mondo ammetto altra cosa in atto oltre l'immensità di Dio, come fa chiunque vuol difendere la Cartesiana dottrina; dissi bene che se altri ammettono in altra supposizione lo spazio positivo, e avanti e fuori del Mondo, debbono ammetterlo immobile; dunque non prese bene il Sig. Fardella le mie proposizioni.

Spiacemi pure, che non avendo bene inteso esso ciò ch'io dissi del luogo, alteri la dottrina del mio corollario, porto in fine dell'antecedente proposizione. Non o mai detto io essere il luogo attuale de' corpi

presenti un puro difetto, com'è di là dal Mondo, ma un vero modo d'essere consistente in una relazione all'immobile, che necessariamente anno i corpi mobili, come di sopra spiegai, senza la quale, può ben dir quanto vuole Des Cartes, non si capirà mai moto; bisogna necessariamente intendere le distanze, e siti immobili, che pur cadono sotto misura, come veri modi d'essere, o rapportamenti de' corpi all'immobile, non già come puri difetti, e questa verità è tanto ferma, che anche il Sig. Avversario, per ispiegare il moto in sentenza di Des Cartes, concepisce necessariamente le relazioni della porzion di materia, che si muove, a tutto l'infinito di essa immobile; ma quanto infelicamente in questa supposizione spieghisi il moto, da ciò solo appare, che distribuendo Des Cartes la sua immaginaria sostanza in gironi, o come dicono, vortici innumerabili, e negando i punti fissi ed immobili, non si può capire a qual segno immobile aver debba relazione, ciò che si muove.

Ecco fatto palese o Signore, quel che ci rappresenta il concetto preciso del puro e nudo stendimento, ecco qual fine ottenga il cimento della mia quinta dimostrazione con le ingegnose riflessioni del Sig. Michel' Angelo. V'è ora in conseguenza dritta la sesta proposizione, cioè che dal concepire noi spazii senza fine, non può inferirsi che la sostanza corporea sia senza termine infinita, fendosi dimostrato non concepir noi la sostanza corporea, quando concepiamo il puro e preciso stendimento; e perche replica il Sig. Avversario, ciò che antecedentemente è opposto, non v'è bisogno di soggiunger altro; solamente l'avviso, che nel concepir noi que' stendimenti di luogo di là dal Mondo, la corta nostra immaginazione tenta anch'esso capirli, e così avviene che chi è poco attento di mente, non distingue i luoghi possibili, che veramente non anno fine, da i luoghi presenti de' corpi già in atto, cioè del Mondo creato, e finito.

Non voglio io però qui passar sotto silenzio la grande ingenuità del Sig. Michel' Angelo, il quale resta persuaso che nulla
giovì

giovi a Des Cartes, come mostrai, quell' ingannevole parola di *indifinito*, per non dire apertamente infinito il Mondo, ond'è che esso chiama la sostanza de corpi, non indefinita con Des Cartes, ma veramente infinita, ed iscuote in tal guisa quello scrupolo, che non ardì toglierfi Des Cartes. Disse il Francese Filosofo non ardir egli di chiamare il Mondo infinito, perche capiva che Iddio è maggiore del Mondo, ma perche veramente à voluto dire lo stesso con simulata parola, v'è chi di lui è più ingenuo.

La temerità grande di questa proposizione Cartesiana non dall'intelletto, ma dall'immaginazione ebbe origine; perciò nella mia settima proposizione, fondata su la seconda, e la terza, dimostrai potere ingannarsi chi dà l'assenso à ciò che l'immaginazione anche necessariamente rappresenta, ed in conseguenza, dall'immaginazione ancorché necessaria di spazii infiniti, non bene inferirsi, che sia in atto infinita la sostanza corporea. Stupisce il Sig. Michel' Angelo, ed essagera la mia inconsiderazione, è precipitosa maniera di giudicare, attribuita confidentemente da esso al non aver io ben compresa la dottrina di Renato; ma io temo in tanto che questo gran stupore *non sia un'estasi, che alieni la mente da i buoni e veri sentimenti*. So ancor io distinguere che cosa sia intendere, e che cosa sia immaginarsi, d'ancor io appresa la Cartesiana Metafisica, e scrissi la mia prima proposizione non a caso, ma per rintracciar gl'errori di quel Filosofo con la sua medesima regola di speculare. Altr'è che la mente intenda uno stendimento senza fine di luoghi possibili fuori del Mondo, ed avanti lo stesso Mondo, altr'è che l'immaginazione dipinga quelli, come stendimenti sostanziali di mole corporea, e che poi sogliasi, senz'altro argomento, giurare per la veracità di Dio, che quai stendimenti di luoghi possibili, siano veramente la stessa corporea sostanza infinita, o quando ciò non fosse, arditamente dire che Iddio c'ingannerebbe, rappresentandoci così l'idea chiara e distinta. Le idee chiare e distinte, cioè a dire evidenti, sono di luce così vi-

va dotate, che togliendo ogn'ombra di dubbio si sforzano all'assenso, come insegna lo stesso Des Cartes da me citato. Dunque se già palesò il Sig. Fardella non aver egli quest'evidenza che nel solo stendimento confitta la sostanza corporea, deve almen esso restar persuaso che non è chiara e distinta idea di sostanza corporea, quella del puro e preciso stendimento; ed io poi non le farò mai questo torto di credere che possa chiunque si sia aver questa evidenza, che non à egli.

Renato Des Cartes vago di far pompa della sua ingegnosa inversione, giudicò dello spazio, non come la pura idea lo rappresenta preciso, non come il dipinge sostanziale l'immaginazione, perciò fù impegnato a sostenere gravissimi errori, che distruggono la bella idea di Dio, presa in primo luogo per prima regola della verità.

Osservi V.E. che conseguente porta questa nuova Filosofia, e che cosa è obbligato dire il Sig. Fardella nelle seguenti risposte all'ottava, nona, e decima proposizione; veda in primo luogo, che cosa risponde all'ottava. Diceva io non poter negarsi da i Cartesiani, secondo i suoi principii, che Iddio possa annichilare la sostanza corporea, lasciando una parte di essa, per esempio il globo terreno; nel qual caso farebbono costituiti da Dio i termini alla sostanza corporea esistente in atto, e pure l'immaginazione ci rappresenterebbe all'ora, fuori di que' confini, uno spazio infinito, perche insegna Des Cartes che necessariamente concepiamo spazii fuori di qualsivoglia dato confine del Mondo, come per esempio fuori di quelli confini supposti da me, conchiudeva io poi manifestamente non essere sostanza corporea lo spazio infinito, che fuori de' confini del Mondo concepiamo.

Risponde il Sig. Fardella che il concetto de' spazii fuori del Mondo, non è già opera dell'immaginazione, ma dell'intelletto; da quel però che s'è detto è palese l'inganno di questo tanto replicato discorso, mentre il puro e preciso stendimento non viene dalla mente inteso per sostanza, come si figura l'immaginazione; perciò, in

vece di rispondere, ritirasi il Sig. Avversario, e torna al principio, supponendo quel che non solo è in questione, ma si è dimostrato falso: essere que' spazii vera sostanza di corpo effettivo. E un bel fuggir l'argomento il dir ch'io erro in non ammettere il corpo reale *preso generalmente secondo la pura nozion dello spazio*. Questo è quel che fin' ora è dimostrato falso, anche in vigor della prima proposizione contrastata indarno. Ma perche vedansi le male conseguenze di un tanto errore, ecco che viene a negare il Sig. Avversario la potestà in Dio di ridurre al niente la sostanza corporea, lasciato solamente il globo terreno, dicendo che questo *necessariamente s'intende come un frammento, ed una porzione dell' infinito spazio dell' universo, a cui ogni sua particella, come al suo tutto è una connessione così essenziale, e necessaria, che si come non si può intendere un corpo, che non si concepisca come immenso nel suo intero, e componente del suo tutto, che non à termine, nell' istessa guisa è necessario che esista, e si conservi tutto lo spazio infinito* (inteso da lui per sostanza corporea) *all' orche di esso ne esiste, e se ne conserva una sola parte*. Ciò è obligato a dire, per sostenere il primo errore, e lo dice assai diffusamente, conchiudendo che qualsivis corpo particolare non può in maniera alcuna conservarsi, *senza che realmente sia il corpo nel suo genere, ch'è l' infinito e nudo stendimento di spazii infiniti, ed in questo senso, non può qualsivis corpo esistere, senza che esistano, e s'intendano infiniti corpi, compresi nell' infinita estensione dello spazio mondano, così richiedendo, secondo le leggi stabilite da Dio, la natura del corpo*.

E che leggi son queste? e che nuova Teologia? per una idea così falsa, ed evidentemente impugnata, e ne pur sostenuta dal Sig. Avversario, dovressi imporre a Dio legger ripugnante alla libera sua onnipotenza? necessità di conservare un' infinità di corpi, quando voglia conservare un corpo determinato? non potrà Iddio fare che il Mondo corporeo sia infinito? a che impegni s' inoltra questa setta? v'è di buono che non a fondamento alcuno. Ma vediamo un'altra risposta, già preoccupata, ed impugnata da me, che se ben pare men te-

meraria, pur contien lo stesso errore. Vien detto che se Iddio volesse annichilare tutta la sostanza corporea infinita, riservato, per esemplo, il solo globo terreno, bisognerebbe, che in vece de corpi distrutti, ne producesse degl' altri intorno la terra, in guisa tale che insieme formassero un' infinità di sostanza, ne in tanto scioglionsi le mie anticipate opposizioni contro questa risposta, dimostrata falsissima. Or soggiungo non poter sostenersi quest' errore, perche anche della supposizione è manifesto: non avere il globo terreno, lasciato in essere, necessaria connessione, o dipendenza da quella prima infinità de corpi, che si suppone distinta, restando questo globo in essere, quando s'annichila quella, pria di crearne altra nuova; e così bisogna intendere almeno un' istante di natura, come dicono le Scuole, nel quale esista il globo terreno, senz' altri corpi fuor d' esso infiniti; di più, senza concepir quest' istante, chi non vede che il globo terreno rimasto in essere, non à connessione, almeno con quella prima immensità di sostanza, che si suppone distratta, mentre annichilata questa, quello è rimasto? e di quì chi non vede ancora, che ne meno può avere il globo terreno connessione necessaria cō la nuova immensità, che supponesi a creare, mentre già era quello, quando questa non era ancora creata? eh smascheriamo l' errore, fugga il Signor Michel' Angelo queste angustie, che se non vuole ridir falsa quell' idea, onde tante falsità dipendono, dia almeno ingenuamente, al suo solito, che l' immensità della sostanza corporea farebbe (ammessa la supposizione) del tutto indipendente da Dio, ed avrebbe l' esistenza necessaria, come vedrassi pure nella mia decima proposizione.

Ma già vedo che benignamente se ne viene meco nella risposta, che tenta dare alla mia nona dimostrazione: supponiam, diceva io che sia tutto annichilato da Dio il Mondo, riservate solamente le sostanze ragionevoli; certo è che in tal caso qualsivoglia mente non potrebbe non intendere fuori di se uno stendimento infinito di luoghi, occupati pria dal Mondo già distrutto, come è manifesto a chi solo vi pensa; dunque

dunque se, da questa sola idea necessaria dello stendimento infinito, bene inferisce Des Cartes che la sostanza corporea è in atto infinita, farebbe ancora tale in atto quando già si suppone annichilata, il che implica contradizione, perciò è manifesto l'errore.

Dice il Sig. Michel' Angelo secondo Des Cartes essere necessaria l'esistenza in due sole idee, cioè nell'idea di Dio, e nell'idea della mente nostra, supposto che pensiamo; *questi due soli concetti, e niun'altro rappresentarsi con necessità, e verità l'esistenza del suo oggetto. Da ciò solo che la mente è l'idea dello stendimento infinito, poter solamente affermare, che in essa si contenga l'infinità, non già l'esistenza.* Or fu dunque fian d'accordo, basta dire ancora nella medema maniera, per l'idea che abbiamo dello stendimento infinito fuor di qualsivoglia dato confine del mondo, non esser necessaria l'esistenza della sostanza corporea. Siegue a dire che Des Cartes pone il Mondo Corporeo infinito, non perche egli lo intende, e lo rimira, nel suo chiaro e distinto concetto, immenso, ma perche suppone da altra parte già vero, che fuori delle nostre idee, esista una vera, e reale sostanza Corporea. Oh qui lo voglio, e per qual ragione à provata Des Cartes l'esistenza della sostanza Corporea? Non per altra certo, se non perche (come riportai) *tutto ciò che sentiamo, senza dubbio ci avviene da qualche cosa diversa dalla mente nostra, perchè non è in nostro potere farsi, che sentiamo più tosto una cosa, che un'altra, non ciò dipende dalla cosa, che opera ne nostri sensi; e questa cosa chiama poi sostanza Corporea; ma se così è (com'è verissimo) come mai cōsta, e può provarsi, che il puro e preciso stendimento operi ne sensi nostri? questo solo non bastarebbe a convincere di falsità Des Cartes, quando già evidentemente non si fossero dimostrate false quelle due posizioni? Eh sia lungi da noi questi errori.*

Ne più dica il Sign. Fardella non aver io ben Compresa la dottrina Cartesiana, come troppo inconsideratamente replica, in vece di risposta alla mia decima proposizione; perche la cosa istessa, che innocentemente dice non aver io intesa, è appunto quella ch'io dimostro falsa. Ed ecco la somma della mia proposizione: Se del concetto necessario (diceva io) di spazii indefiniti oltre i confini dati del Mondo, bene inferisce Des Cartes che

quei spazii sian sostanza corporea, potrebbe ancora inferirsi che essa sia eterna, anzi, aggiungo, indipendente da Dio, poiche nella medema maniera, che necessariamente c'imaginiamo esser spazii infiniti fuori del Mondo, pur necessariamente c'imaginiamo essere questi sempre stati, avanti qualsivoglia dato principio del Mondo non potendo in maniera alcuna non immaginarci avanti il Mondo in qualsivoglia più anteriore istante sia di tempo imaginario, sia di natura, come dicano le Scuole, infinita l'oghezza, larghezza, e profondità di spazii per ogni parte, ove dovesse collocarsi il Mondo, con la medema chiarezza, e con la medema necessità, con la quale adesso è imaginiamo spazii infiniti oltre i confini del Mondo, del che ogn'uno in pensarvi resterà persuaso; Vediam la risposta; dice il Sig. Fardella *non aver io ben compresa la dottrina del Cartesio il quale insegnando che il mondo corporeo sia lo stesso che lo spazio, non si può in cont'alcuno intendere lo spazio prima del Mondo; e così sciegue a dire, scuso l'inconsideratione d'un huomo altro colto erudito; e non è forse questa medema posizione di Des Cartes, (che dice il Sig. Fardella non aver io intesa) il bersaglio istesso ch'io mi presi a ferire? buon per me poi che nessun resterà persuaso di ciò che nega cioè non poter si intendere prima del Mondo i spazii, e che per negare una cosa tanto evidente a tutti, ritirasi e ritorna da capo a rifugiarsi per sua difesa nella proposizione pura e nuda, che si dibatte nella nostra disputa. Per altro com'è chiarissimo tutto quel che possan dire i Cartesiani dello spazio da noi inteso, o imaginato avanti il Mondo, direm dell'imaginario spazio fuori del Mondo, e farem sempre a vicenda.*

Nient'altro mi resta che soggiungere o Signore, per dimostrar nulle, e di *niun momento* le opposizioni che fa il Signor Fardella contro il mio saggio della Cartesiana Dottrina, perche ciò che porta in ultimo luogo, è una replica di quanto già dis'egli, ed io dimostrai falso: cioè che la sostanza corporea generalmente considerata, senza i modi, qualità e forme particolari, consiste nel puro essere steso in lungo, largo, e profondo. finisce dunque la disparità, ed io mi dico per sempre.

Di V. E.

Di Genova 15 Ottobre 1695

Umiliss., ed Obbligatiss. Servitor

Matteo Giorgi.